

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Relationi e disvorsi varii Italiani, italienisch und lateinisch - Cod. Durlach 26 bis 32

Varie cose del Stato de la Chiesa Romana - Cod. Durlach 29

[s.l.], [1558-1592]

Risposta alle ragioni allegate da gli auersarij contra la potestà, et di retto
Dominio Temporale uniuersale del Papa à fauore dell' Imperatore, et altri
Prencipi Temporalì, fatta dal Signor Gironimo ...

[urn:nbn:de:bsz:31-236279](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-236279)

Risposta alle ragioni allegate da gli auersarij contra la potestà, & diretto Dominio Temporale uniuersale del Papa à fauore dell' Imperatore, & altri Prencipi Temporalì, fatta dal Sig.^{ro} Gironimo Catena.



Queste due potestà direttamente non l'hà d'hauere un solo, mà due, cioè una il Papa, et sarà la spirituale; l'altra l'Imperatore, et altri Principi secolari, et sarà la Temporale; questo non è altro, che porre due principij per se in giù di un soggetto immediatamente, et che si proua. In-

perche, se il Papa ha la spirituale di
 rettamente, et la temporale indiretamen-
 te secondo gli auerragij, auuiene, che
 la diretta temporale resti alle Principi
 Temporali, perche per principio immediato
 non si troua, come la Forma, che un
 principio delle cose naturali non si
 troua indiretta, che cio sarebbe uide-
 chesza a dire. Hora uis, che il pape
 e due principij, immediate in due des-
 tinti persone nel Dominio del Mondo,
 sicome due principij gouernano i Mu-
 nichei non solo e falsa affirmare, ma
 heretico. A che e sentenza di Papa
 Bonifacio nel Extr. Inan sanctorum Al.

Log

legando, che Dio creò il Cielo, et
 la Terra in principio, et non in prin-
 cipijs. Imperò queste due potestà diretta-
 menti sono di un solo, cioè del Papa.
 Cuius le parole di Bonifatio. Quicumque
 repugnat huic potestati a Deo sic ordi-
 nata resistit, Dei ordinationi, resistit,
 non dicitur (sicut Manicheus) fingat
 esse principia, quod falsum, et hereti-
 cum iudicamus. Quia testante Moysi,
 non in principijs, sed in principio Caeli
 Deus creavit, et Terram. Et quanto
 al fare distinzione de Domingi, dirò,
 che il vero, proprio, assoluto, et sem-
 plice è il Divino Dio è creatore dell'

225
universo, governa, e mantiene il
Mondo, e concorre efficacemente
ad ogni atto humano. Siche il tutto
è proprio suo Dominio. Onde l'altro
Dominio, si chiama aà humano, o le-
gale. A quale per tal ragione propria-
mente è Dominio utile dato da Dio
i principis, et descritto poi de Iude-
gentium; ma non introdotto, et in
qual maniera s'acquistino cotale Do-
minij, s'hà per la Legge Civile. Per
ciò propriamente parlando questio-
sone Dominij, ma si diranno rispetti-
vamente. Nell'auvicinamento di Chris-
to è trasferito il uero Dominio in lui,
et

et da lui à San Pietro, come si hà da
 Cost. c. trattato, et lib. 6. de homic. c.
 pro humani, et qui filij sint legitimi
 per venerabilem .s. pat. rationibus,
 et in s. Mattheo si dice. Aufretur à
 nobis Regnū. Hora quanto al coglie-
 re il Dominio utile delle cose, senza
 causa non si può fare, perche contra
 quella ragione naturale divina. Quel
 che non vuoi per te non fare ad al-
 trui. Si può ben condire e dare, che stà
 al Papa in Terra in luogo di Dio, ap-
 presso il quale è il Dominio assoluto
 semplice, et proprio di tutte le cose del
 Mondo, viene ad essere sopra la ra-

gione humana, et politica. Onde, so-
pra tal proposito disse San Tommaso
22 Distint. 10. ar. 10. parlando di quei
Principi, che hanno li Dominij natu-
rali, che humani propriamente si
hanno da chiamare, che la Chiesa,
per hauere l'autorità di Dio, può fa-
re de iure constitutione di deporre
cotale Principi da loro naturali Domi-
nij. Et quantunque la legge di giu-
stia non distrugga la natura, non
dimeno per la ragione, che la Chiesa
ha l'autorità di Dio, salvando la
natura, come ho detto nel governo, et
facendola più perfetta, può fare coti-
le

la constituzione de iure, et usque la
 pienezza della podestà. È gli è vero,
 che la podestà è per edificazione, ma
 quando egli l'usa, non hà da rendere
 conto senon à Dio, et non di tutti l'attis-
 ni sue, come di Papa, et non al Mondo.
 Ma il contrario succede ne gli altri
 Principi superiori, et sopra tutti il
 Papa, che tiene il Principato sopra
 tutti le terrene podestà, et tutte le hu-
 mane creature gli sono soggetti. Nche
 è determinato de Fide da Bonifatio,
 et da molti Concilij: et questi, che si
 fondano ne i Domini naturali, che
 propriamente sono detti humani

si ricordino spesso della sentenza
d' Arist. nella Poetica, che al Prin-
cipe fa mestieri, che habbia le virtù
moralì in perfezione, et che il Re hab-
bia tali virtù, che per esse sia sufficien-
te a' sudditi et con riferisce Plutar-
co a' Traiano haver detto Ciro. et a
questa conditione si richiedera Sen-
titi, tanto più fra Christiani, che so-
no in stato di perfezione. et i loro go-
verni deono essere rettivimi. Talche
facendo il contrario, et essendo egli
no senza le virtù moralì, et perfezio-
ne, cadono dal fondamento natura-
le, anzi operando contra natura,

tir.

tiranni appaiono. Conviene dunque,
 che il Vicario di Cristo uero Re del
 Mondo, et Monarca elegga li Principi,
 et dia loro i Titoli, et i Dominij, et i
 Governi, et ueni a lui son soggetti, et da
 lui dependenti tutti coloro, che signo-
 reggiano per le cagioni, che sono ma-
 nifeste, et da me alterate dette ad altri
 proprii. Adunque haueia egli il Do-
 minio diretto, et proprio del Mondo
 nel temporale, come Vicario di Cris-
 to Imperoche l'origine, et instruitio-
 ne del Signoreggiare ad altri (non par-
 lando hora del dominio utile) id tras-
 uo per essere per quattro ragioni. La 1.^a

125
negra Arist. nella Politica, essere
naturali; perche alcuni nascono ser-
ni, alcuni *fig^u* vide, che la natura fa
alcuni, di complessione atti ad usar
la forza del corpo, et non quella del-
la mente, la quale si ricerca nel
governo, et alcuni così fatti, et a gli
uni, et a gli altri giova la signoria,
et la servità. La 2^a negra nell'ethi-
ca intorna al fine, che il Re sono con-
stituiti per uno inserimento de' suoi,
a frenare i castri. Et così l'esplica S^{to}
Thom. con questa parola nel fine del
2. lib. sopra il Macch. sent. Philosophus
dicit in fine Ethicorum, quod hoc fuit

nell.

necessitas constituendi Reges, et alios
 Principes ad Leges condendas, habentes
 vim coercivam ad virtutis actus, quā
 sermo persuasivus sapientū non ha-
 bet. Ergo si omnes Iustitiam, in quā
 conditi sunt, servarent, prelati non
 fuisset. La 3^a anegna 1^o Agosti-
 no reb. lib. 19. della Città di Dio, dicen-
 do essere fondata nel precetto della di-
 latione del prossimo, che non poteressi
 i sapendoni governare, fa bisogno di
 pigliare di loro cura, et governo. La
 4^a anegna, che fa per lo peccato d'Ada-
 mo; perche se Adamo non si disordina-
 va, non si sarebbe scata signo-

via al Mondo, senon quella, come
 dice San Gregorio nelle morali, di merito,
 et si può dire di dono di sapienza, et di
 luce d'intelletto. Da tutte queste ragioni
 si raccoglie, che questi Principi, et Legi, us-
 sendo instrumento de sauij huomini, et
 della vera sapienza, che nell'afflizione
 ha dato qualche riparo alle calamità
 dell'humana generatione, et per lo prece-
 to della dilectioe del proximo, non hanno
 da pretendere altro, che il ben del go-
 uerno. Onde non è fatto il Principato
 per bene de Principi sons serui, et
 non padroni. Al che si prova in set-
 ta philosophia Arist. nel Ethica, et nel-
 la

la Politica. Il Re è nome di officio, et non
 di Dignità, et la sua maggioranza ordi-
 na, et fa i costumi, et legge ad utilità de
 sudditi, il Tiranno ad utilità propria.
 Et San. Thom. sopra el Matt. delle sent.
 I sudditi ad bonum proponiti non ordinan-
 tur, sed è contra. Unde non incongrue
 serorum seruos appellante. La Signo-
 ria dunque non è nata al Mondo,
 perche l'huomo sia ordinato all'altro
 huomo, che ciò è falsissimo: et se si è
 fatto, è stato per violenza. Arist.
 anniniglia il seruo all'istromento
 animato, et questo al seruo inanima-
 to. Et tutto è, perche riceuelano dall'

altro giuocamento. Et questo è minis-
 terio, come dice San Bonavent. nel lib.
 2. del Ma. delle sent. Il Principe non me-
 rita regnare per tre cagioni. Perché
 sia indegno per l'insufficiencia, Perché
 habbia acquistato il Regno per uolun-
 ta, et per simonia, et perché non au-
 tene il Dominio. Per il primo modo se-
 condo Arist. non merita regnare, non
 hauendo le virtù morali in perfetio-
 ne. Ma i Theologi congono, che per que-
 sto capo solamente possa essere abbe-
 diti. Et onde ciò? senon perché sia dia-
 nato al Governo dal supremo Principe,
 che è il Papa? che Iddio non ha dia-

nat.

nato niuno immediatamente senza
 San Pietro. La onde se i Principi vo-
 gliano hauere giurisdictione, è neces-
 sario hauerlo dal Pontefice Romano,
 et così governando in uoce di lui,
 si devono ubbidire, quantunque for-
 sero insufficienti, altrimenti reperi-
 rebbe la sentenza d'Augusto. Et i Theolo-
 gi ancor dicono, che egli haueo-
 bono la potestà universale, et così in
 questo, come ne gli altri Capi, i suddi-
 ti non sono tenuti di ubbidire, anzi
 di non ubbidire, et da Historici, et da
 Philosophi, si dice, che si possono con
 lode di chi lo fa, ammazzare. Et qui

potrà una bellissima rivoluzione in
questa materia de Theologi, cioè che
quando i sudditi, non hanno ricorso
al superiore, sicome loro l'hanno al
Papa, che è Padrone universale, auo-
che possa fare giudizio, meritano lo-
de, et premio, uiddendo il Punice,
che per violenza è entrato nella si-
gnoria, non uolendo consentirne i
sudditi, o forzati al consenso. Hora do-
po l'auuenimento di Christo i suddi-
ti di qualcuoglia Regno, et d'Imperio,
hauendo il Papa, deono ricorrere a
lui, et aspettare la sua sentenza, et non
annazzare il Tiranno prima, sicome
nel

nel Concilio Coronariense ven. P. come si
 vuole per questi parole. Quilibet
 Titianus potest licite, et merito
 occidi per quocumq; Pallium suum,
 vel subditum, etiam per danulacis in-
 sidias, et subtiles blandicias, et dula-
 ciones, non obstanti quocumq; par-
 tito iuramento, seu confederatione
 factis cum eo non expectata senten-
 tia, seu mandato iudicis, cuiuscumq;
 aduersus hanc errorem satagens haec
 Sancta Synodus exargere, et ipsum
 funditus tollere, declarat, et definit
 huiusmodi doctrinam erroneam es-
 se in fide, et in moribus, ipsamq;

225
tāquam Hereticam, et scandalosa
m, et ad fraudes, deceptiones, men
dacia, perditiones, perniciā uias dān
tem reprobat, et condemnat. Debe
rat inuiper, et decernit, quod perici
nauiter doctrinam hanc perniciōsimā
nam asserentes sunt heretici, et tan
quam tales iuxta Canonicas sanctio
nes puniendi. Deinde, che io dica del
la terza ragione, per cui il Principe
non può Regnare. La quale è, quan
do comanda cosa contraria alla
uirtù, per la cui conservazione, et
indorizzamento è ordinata la signo
ria, o perché forzano i sudditi à
quell.

quello, che non sono obligati, come
 utendos i tributis, i quali i suddi-
 ti non siano obligati, et non facendo
 giustizia, et rimiglianti cose. Et per-
 che avanti l'auuenimento di Christo,
 per l'Historia, et altri peccati enormi
 il Dominio haueua quasi estinto il
 lume naturale, et ogni cosa era confu-
 sa, et fatta uolentza, et rapina; per-
 ciò uolendo Christo, ut auerteret Mo-
 dum de peccato, et cogliendo la forza
 del Dominio, ha riordinati le cose,
 non distruggendo la natura corrotta;
 ma dando rimedij efficaci, facendo
 la Monarchia ecc.^{ta} la quale specie

è tenuta ancora di Filosofi semplicemente ottima, et non il mercotamento di più specie, che per se è vitioso. Et ben disse Dion. Cassio nel lib. 44. delle Historie, che se è difficile à trovare un buono, è più difficile à trovarne molti, la qual Monarchia havendo havuta la Chiesa, et potendola avere, lo recinse da nostri successarij, che non l'habbia veramente; è un capriccio scandaloso, et erroneo, tanto più essendo chiarissimo nell'evangelio, che Christo (ha data immediatamente à San Pietro (et de Principi secolari non si legge) dicendo. Pace

Oxci

Oves meas. Tu es Petrus, et super hanc Pe-
 tram edificabo Ecc^{iam} meam. In quale
 città di dui Santi, cioè di Chiesici,
 et di Sani, et tutta la Chiesa canonica
 nella solennità di San Pietro. Tu es
 Petrus, cuius Princeps Apostolorum,
 Tibi tradidit Deus omnia Regna
 Mundi.

Questo governo dunque, universale,
 et Dignità di Dominio sacerdotale
 Christo da Dio, ha lasciato a
 San Pietro, et a successori. Ne che
 hanno dichiarata tutti li Concilij,
 et soprattutto il Niceno. A quale
 S. Thom. dice, che ha dichiarata del

Temporale, et dello Spirituale, come
hò notato di sopra, et parimente affer-
ma nel lib. del Mac. delle sent. dist. 44.
9. 2. ar. 3. in fine, trattando questa ma-
teria, dove è il suo proprio luogo, cioè
dell'obediencia à Prelati, et à tempi Prin-
cipi Ecc^l et secolari, che si dee da
sudditi. Et così determina, che il
Papa hà potestà Spirituale, et Tem-
porale Universale. Potestas spiritua-
lis, et secularis utraq; deducitur à
potestate divina, et ideo in tantum
secularis potestas est sub divina, et
spirituali, in quanto est ei à Deo sup-
posita scilicet in his, quia ad salu-

TCM

ten anima pertinet, et ideo in his
 magis obediendum est potestati spi-
 rituali, quam seculari. In his autē
 que ad bonum civile pertinent, est
 magis obediendum potestati seculari,
 quam spirituali, secundum illud Matth.
 22. reddite que sunt Cesaris Cesari, et
 que sunt Domini Domini, cum
 secularis potestas coniungatur, si-
 cut in Papa, qui utriusque potestatis
 apicem tenet, scilicet spiritualis,
 et secularis, hoc illo discrepante, qui
 est Sacerdos, et Rex in eternum,
 secundum ordinem Melchisedech, Rex
 Regum, et Dominus dominantium

225
cuius potentia non auferatur, et De-
gnum non contumpeatur in secula se-
culorum Amen.

Et nel medesimo articolo si dice, che
bisogna obedire alla potestà minore,
e in certi casi, et non alla maggiore,
et così per lo contrario, si come ve-
dà l'empio, che comandò il Ves-
covo, et l'Arcivescovo si obediva al
Vescovo, et comandò alla l'Abbate
et Vesovo, all'Abbate, et così per lo
contrario, secondo i casi, il che si
applica alli Principi secolari, perche
alcuna cosa è propria dell'uno, che
non è dell'altro. Ma comandan-

do

do il Papa si lascia ogni uno, et si
 obbedisce al Papa; et con queste dis-
 tinctioni si sciogliono tutti i dubbij
 de gli anniversarij in questa materia,
 et di obediencia, et di ricorsi, et di
 letti, et di lettere de' Papi, li quali
 alcuna volta scrivono altrui, che
 essi non possono concedere tali, et
 tali grazie, et che bisogna andare
 à tal Principe superiore à quel
 tale duo, che parlano secondo l'ordi-
 ne primo, et distinto, et secondo la
 materia già conceduta, la quale è
 da Dio, ma non immediata à quel
 cotale Principe, nè solamente è

considerata la propria in se stessa,
 che è il suo giudizio formale, onde
 dice. Modus accen, seu formam Pre-
 lationis in omnibus bonus est, con-
 sicut n. in quodam ordine, alte-
 rius tanquam regentis, et alterius,
 tanquam subiacentis, et quia iu-
 dicium de re simpliciter dicendum
 est, ex consideratione eius, quod
 est formale in ipsa, ideo simpliciter
 dicendum est omnem Prelatio-
 nem à Deo esse, sed secundum quod, ut
 quas Prelationes non esse à Deo,
 quia scilicet abusus earum non est
 à Deo, vel quia etiam iniusta accio,

per

per quam ad Exaltationem pervenitur,
 a Deo non est. Ma differente è nel
 Papa, nel quale si considera, potes-
 tà come potestà in se stessa consi-
 derata, nè come in particolare
 alla detta potestà, nè gli principij,
 non come in particolare chiamato
 da Dio, cioè Mamiliano, Selim, Ro-
 dolfo, Mahometto, nè come Potestà
 in se stessa considerata, et quindi si
 vede quanto gli Aversarij se ingan-
 nino, che vogliono i Principi se-
 colari hauere la Potestà nel tempo-
 ral Dominio direttamente da Dio, et
 San Pietro indirettamente.

Che appresso San Tomaso questa
 verità non sia tanta certa, è falsis-
 simo, perchè non è contrario il luogo
 sopra il Marc. delle sent. allegati,
 ove viene il Papa haver l'una,
 et l'altra potestà in universale,
 da quello sopra il Terzo di San Bas-
 to ad Rom: c. 13. come dice uno an-
 necidario, anzi questo luogo confer-
 ma l'altro.

Perche se il Papa ha il Dominio spiri-
 tuale, et temporale del mondo è neces-
 sario dire, che à lui tocchi di depu-
 re Principi al reggimento (il che
 viene aspettare, al Papa nel lib.

le

de reg. Puni. de iure naturali Di-
 uino, et humano) di quali si dee
 per la loro fatica lo stipendio, et la
 mercede per loro sustentatione, della
 quale san Tomaso parla in detta spo-
 sitione, dicendo. Insuper, de suo
 ministerio vivere debet, et huiusmo-
 di tributa recipiant ad sustentationem,
 laborant autem, et Princeps
 Et poi soggiunge da questo debito i
 Clerici sono liberi per privilegio de
 Principi. Onde non si può inferire,
 che il Papa non sia Ladrone del Te-
 porale, anzi si dee concludere il
 contrario, perche facendo il Papa

un legato, per esempio gli conio-
 tuisce la provvisione, et con i
 Governatori, che manda nelle Provin-
 cie. Ma i Principi secolari si sono
 contentati di hauerne lo scipendio
 da secolari, e da Clerici essere ri-
 compensati nelle orationi, et simili
 cose. Ma l'auversario tramusa
 i termini, perche S. Tom. dice ab hoc
 debito, et egli espone tributo, il qua-
 le S. Tom. espone debito di scipendio,
 di mercede, di uitta, et di soccor-
 tione, nè meno vuole intendere pre-
 mio, nè il tributo semplicemente de-
 to, denota ancora subiectione, della
 qual.

quale non vuole incender San
 Tomaso; perche il Papa darà il debi-
 to della fatica ad un Principe, ma
 non la subiezione, et altro è dir li-
 beris, et altro erentis, et altro il Pa-
 pa, et altro li Clerici son liberi. Et se
 il vero hanno tributo, direbbe quid
 facti, et non quid iuris. Et se dicene
 semplicemente, che sono erenti
 da tributi, i Clerici per privilegio de
 Principe se intenderebbe sanamento,
 cioè per privilegio declaratorio, co-
 me tutto di intensione, che niente con-
 cede di più. Al Panormitano narra
 l'Historia di alcuni, che raccontando

che tal privilegio fu fatto dal Papa
di consenso dell'Imp^{re} ma celtiene,
che siano erenti de Iure diuino,
et che se bene fossero de iure Cetero
viatico, non potrebbe la Chiesa non
mettergli all'Imperadore, ma si se
han feudi di lui, ma non per beni
Temporali. De Maio, et obe. c. si quis.
c. solite. de iure iuran. c. non eritis.
de iudi. c. at si clerici. Qui dice così,
exemptio Clericorum est à Deo, et à
Pontificibus, et sopra Clericorum exē
ptio ab Imperatore, secundam aliquos,
facta est per Papam, de consensu im
peratoribus; secundam alios est de
iure

iure Divino, et c. ~~quod ad~~
 Nemo enim est contrarius l'altro l'uso
 in 22 q. 48. ar. 2. quando dicitur
 Non sicut cura à Clerici, et à Pueris
 uidi combatur. Bella autem car-
 nalia in populo fideli sunt esse
 da, sicut ad finem, ad bonum spiri-
 tualitè diuinum, cui Clerici deputan-
 tur, et ideo ad Clericos pertinet di-
 sponere, et mouere alios ad bellan-
 dum bella iusta; non enim interdicitur
 eis bellare, quia peccat am-
 sit, sed quia tale exercitium eorum
 persone non congruit. Da que et
 quod non si quò traxerit la concludit

sione, che l'auuenire non sarebbe
 cioè che il Papa, come Papa non
 sia Padrone del Temporale bict
 tamente, et però egli ha corrotto
 il circo, hauendo aggiunto due
 estremità, che farebbon discrep
 gora eutto l'Euangelio in casi
 singlianti. Riferisce così. Prolatus
 posse disponere de bellis, solum
 quatenus ordinantur ad bonum
 spirituale, qui est finis potestatis
 ipsorum. Qui è aggiunto istum, et
 quatenus, et è gran differenza à dice,
 sicut, et quatenus. Deprecantur, et
 est finis potestatis ipsorum. Et di
 pià

già riferisce, perchè non il sentimen-
 to tutto contrario, perchè
 S. Thom. dice, ad Clericos pertinet
 disporre alios ad bellandum bella
 iusta, et hoc officio disporre de bel-
 lis S. Thom. pertinet, et egli pone
 solam san Thom. non referenda,
 et egli ordina per S. Thom. ad fo-
 rum spirituale diuino, et egli ad
 forum spirituale S. Thom. con-
 clude principalmente da questo
 parole, che non si uota a Chierici
 il guerreggiare perchè sia peccato,
 ma perchè questo esercizio non
 è decente alla dignità loro, et egli

conclude, il Papa non ha la Potestà
 Temporale direttamente. Cui non
 altro corso, perchè egli dice così de
 S. Thoma quod scribit, non est in
 certum, cioè perchè è contrario in
 luogo all'altro, e poi conclude così.
 Et quibus colligitur cum non dissen-
 tire à veteris Theologis. Primamente
 vuol S. Bonavio dissentire da un
 luogo all'altro di suoi libri, e non
 si avolge, che egli dissentire in un
 medesimo luogo da se stesso, facendo,
 che in S. Thom. non sia tanto certo,
 come intenda questa materia. Et
 subito nel fine raccoglie, che San Tom.

non

non differa da gli altri Theolo-
 gi. Da quali Theologi non differen-
 te da coloro, che hanno tenuto per
 il Papa, o contra il Papa? Sarà forse
 da quelli, che han tenuto contra
 il Papa: questi sono Heretici, da quel-
 li, che han tenuto per il Papa: que-
 sti sono contra di lui. Resta di
 di quelli, che hanno tenuta la sen-
 tenza di mezzo: questi non sono
 incerti, come per lui è incerto. Il
 non è tanto certo. Et perche da
 un medesimo detto, si possono dedurre
 più conclusioni, dico, che se non si
 corrompe il Testo di San Tomaso con

208
aggiunger solam, et quatenus s'en-
cenderà da quella ragione bella
autem carnalis, et c. che egli addu-
ce ad altro effetto, che i Chiesici
han da riferire la guerra per pri-
ma intentione al bene spirituale,
ma non si uiccia, che secondaria-
mente non la possono riferire al
la pace temporale, per la quale più
commodamente si uicene alla pace
spirituale, et perciò non si hanno
da uicere solam, et quatenus.
Dico, che quella consequenza è uana,
che perche la Guerra del Papa si ordina
al bene spirituale, et questo è il fin

209

mo, perciò non sia sig. diretto del
 Temporale, salvo indiretto del mon-
 do de iure diuino. Sentite S. Thom.
 de reg. pr. lib. 3. c. 1. Ac quoniam tempo-
 rale Dominium ad aeternum ordi-
 natur, non ad temporale Dominium
 tantum. Unde non è che non sia
 signor diretto, ma che non l'ha
 solo per fine temporale, auctore che il
 medesimo succede per similitudine
 ne a sig. Temporale Scolari, li
 quali lo deono ordinare al bene
 de' sudditi, altrimenti son Tiran-
 ni. Al medesimo Santo, et Dottore
 Angelico parlando de' Papi c. x. Quia

ad hoc ordinatur eorum potestas, et
cuiuslibet domini, ut prout alias, nō
sunt legitimi domini sed Tyranni,
ut Philosophus probat, si che i secula-
ri sarebbero Tyranni se possedessero
il temporal dominio per fin solo pro-
prio, et così si potrebbe dire, che
non fussero signori diretti. Ecco che
è vano il fondamento, che per essere
Sic^{ca} il Papa per fine spirituale del
Temporale, perche lo hà à fine più
eccellente, et è come per atto di em-
picio, s'io havessi una somma di da-
nari, parte per sodisfare al corpo,
parte per far limosina à fine spiritu-

le

le, si potrebbe dire, che di questa
 non fosse padrone temporalmente, et
 direttamente: anzi ne sarei più padro-
 ne, perche l'ho à fine più eccellente, et
 più nobile, et parimenti il Papa è più
 Signore del Temporale, che l'è vescovo
 del suo, havendolo in ordine allo spi-
 rituale, et al ben publico della Chritia-
 nità. Et così anch' egli il Dominio utile
 l'ha per fine, non meramente temporale.
 Resta dunque provata la Monarchia
 Ecclesiastica, la quale conviene sopra
 l'uno, et l'altro Dominio direttamen-
 te, et ugualmente. Il Papa poi l'ha da
 distribuire, non potendo egli per se reser-

so governare tutto il mondo, ma vi
vederli lui, come in fonte, et nel capo
dal quale provengono tutti i sensi. E
già vi sia, che come Christo in natura
humana è capo dell'Universale Chiesa,
et Dio gli ha posto sotto i piedi tutte le
cose: Unde à lui pertiene, et secondo
la natura humana hauere la giudi-
cizia potestà. Et così disse Santo Agos-
tino, hoc pertinet ad gratiam capiti,
quam Christus in humana natura ac-
cepit, et à tal proposito S. Thom. par-
lando del Papa, disse verso i Principi
Secolari, à capite omnis motus, et an-
cora disse. Deus iudicat per hominem

Christi

Chiesam homines, et chiaciamente. 3. p. 4. 59.

no. 4. in uero loquimur de Chiesam secun-
dum naturam humanam, sic etiam ma-
nifestum est quod omnes rei humane
subduntur eius iudicio, et similitudine
al Papa, cuiusmodi suo Viracis in Terra,
potestate iudicare ogni cosa.

Queroa potesta, et signoria, ha in se la
dignita, l'honore, et la lode, et ha l'uti-
lita del pominio. Et quanto alla Di-
gnita, che è nel Dominio, ella molto più
nobilmente sarebbe stata nella natura
integra, et ella necessariamente fi da-
ta à Chiesam, che distrusse quanto alla
colpa, il peccato originale lasciando

le penali, le quali fanno, che non si uol-
ti auade, che li Christiani siano sot-
to il giogo della seruitù, quanto all'
utilità del prossimo, et alla dilettio-
ne, ha speso il proprio sangue. si che
per tutte le ragioni à lui è dato il
Dominio dell'Vniuerso, composto di
carne, et di spirito.

Ore di ciò dico, che li Principi Infideli,
non sono veri Principi di lor Regni
per più ragioni, primieramente per le
cose prouate, essendo il Vicario di Chri-
sto uero diretto, et supremo Principe
in temporale del Mondo. Secondaria-
mente perche quanto alle Leggi ha-

man

nate, et Canoniche, ogni creatura à
 lui è soggetta, siccome è vulgato quello o
 d'Inno. in cap. i. de cons. Et chi dice, che
 che tali concitazioni non potessero fa-
 re i Pontefici Romani de' Inno, sarebbe
 la rimessa del tutto heretico, come di-
 ce la gloria in c. generali, verbo inibitemus
 de cler. lib. 6. Ab. in c. can non licent
 de pœcip. Hu. de causa. Calk. fel. de
 consti. s. Thom. contra gent. c. 3.
 Vere di ciò quando gli Apostoli predicava-
 no la fede in tutto il Mondo, in omnem
 Terram exiit sonus eorum, et san Bar-
 tholomeo andò à gli Indi, erano tenuti
 gl'Infideli à non venirci allo Spurio

140
Santo interviene alla predicazione
viva, e si dice di loro Apostoli, e così
non commettono peccati contro natura.
1. Rom. 22. q. 2. art. 1. Et in tal caso gli
Infideli sono soggetti al Papa, e gli può
garantire privandogli de' Regni, e ag-
giungendogli i fedeli.

Di più dopo la promulgation della Legge
Evangelica, per pena della loro infi-
deltà, sono caduti ipso iure dalla Co-
ro ragione, che hanno sopra i Regni
di Legge humana, il che si è ricavato dal
medesimo Santo art. 2. della med.
querzione. Quia infideles merito sua
infidelitatis merentur privationem am-

mitt

nittere, et c. et particolarmente si
 può ciò concludere per la ragione, che ad-
 dice Santo Agostino, falso res appetu-
 tis vestras, quas iniuste possidetis. De
 gli altri peccati, che hanno gl' Infideli,
 non parlo che sono contra le morali,
 perche in ciò credo, che voi repugnano,
 che per emperatori il Papa possa ha-
 vergli sotto la sua giurisdizione. Et
 è da credere, che ne habbiano insieme
 con lor Principi senza numero. Di
 più si sa che gl' Infideli son trovati
 adorar gl' Idoli, et si può senza erro-
 re affermare, che in fra tutti (essendo
 insita nell'huomo la Religione) hanno

qualche falso culto, poiché non cono-
do il vero Dio, et quando anche lo co-
nocessero (ilche non può essere cono-
scuto, in quella maniera, che
la causa si conosce per l'effetto, et
non questa per quella) tuttavia
non lo glorificano, come Dio, si come
dise San Paolo de' Gentili, qui non
ut Deum glorificauerunt, in quia ta-
le, che il Papa ha giurisdizione sopra
di loro. Il Panot. così dice, adorando
Idola, et huiusmodi, Deus eos pu-
nit, et contra Deum sunt qui est
auctor nature, ideo eius Vicarius
punire eos potest. De excus. prel. c.

Cler.

Clericis. Per ultimo dico, che già
 Bonifacio ha dichiarato, che ogni
 humana creatura sia sottoposta al
 Papa, prima dice in Generale, tanto fe-
 deli, come infideli, li quali sono an-
 cora humane creature, et si uole-
 ua intendere per coti fedeli, crebi,
 che egli l'hauerebbe saputo dire, et
 sendo tanto detto, et uerato nelle
 lettere, et essendo determinato nel
 Concilio Lateranense.

Poi subene Romano Pontifici omne
 humanam creaturam declaramus,
 dicimus diffinimus, et pronunciamus
 omnino esse de reuerentia salutis.

si che egli diffinisce, che si ha da te-
 nere per fede, che ogni humana
 creatura soggetta al Rom. Pont.
 in Temporale, et Spirituale, che di
 questo tratta la irragione, et
 il Concilio Lateranense, perche
 correua un errore tra Principi se-
 colari, che di questo s'addetta, non se
 vedesse nell'Imperatore, et Principi
 secolari immediatamente da Dio,
 et facessero un Capo, et un altro capo
 nella Spirituale facessero gli ecci
 onde uolendo Pontificio tenere questo
 errore da Principi, et da Imp.^{ri} li qua-
 li haueuano cuncti ne contrari, che

han.

avevano hauuto con Papa, che
 il Papa non potesse loro comman-
 dare nel Temporale, e perche ad-
 vennero scismi di alcuni Theologi
 affectionati all' Imperio per le
 fazioni di Guelfi, et di Ghibellini,
 fece la constitutione, et diffini-
 che fosse isto un capo, et di recen-
 ta di salute a tenere, che l'una,
 et l'altra potesta fosse del Papa,
 immediatamente data da
 Dio a san Pietro, et nominata-
 mente a successori (però non si
 come sia sicuro hora consideri
 altrimenti da alcuni postumi nel-

e loro questioni) e uno più, che comparsò
 la Monarchia di Dante, la quale trat-
 tava, che l'Imperio era diretto Sublime nel
 Temporale, et fatto da Dio, et non median-
 te alcuno suo Vicario per favorire ad
 Henrico vii. che ripose male d'Italia con-
 tro il Papa, il Legato di Lombardia per Gio:
 xxij. la danno al fuoco in Bologna pu-
 blicamente, et uoleua anche far brucia-
 re l'Opera di Dante, se non che gli fu mos-
 trato, che nell'ultimo della uita morì
 Catholico. Il Bocc. nella uita di Dante,
 stampata in Roma nel 1544. quanto
 alla materia di detti Principi Infideli,
 et del loro Dominio, et tributo, che si

dee loro, l'annunzio non dee fare
 gran fondamento nell'illuminazione, non
 giacche egli si, viene si raccoglie
 brevemente dalla scrittura con l'espri-
 sione de Dottori della Chiesa, che scri-
 ve agli fedeli, alle infideli, et dar loro
 tributo, era fatto per non far orire
 scandalo tra Gentili nella primitiva
 Chiesa, et per levar via una Heresia,
 che era fra gli Hebrei, et inquietudine
 fra Christiani; cioè, che non si dovesse
 servire, et ubbidire à gli huomini, et
 perciò disse San Paolo à Rom. c. 13. ani-
 ma peccatoribus sublimioribus subdi-
 ta sit. et à Tito c. 3. admone illos prin-

cipibus, et processatibus subditos esse,
 et esse in tanti alibi locis, unde san-
 thomaso errore cori. Hec non ita
 necessaria est prima ad tollendum
 errorem circa iudeos, qui dicunt
 non esse habendum mandatis homi-
 num, secundo ut nullam inquietudi-
 nem facerent in Ecclesia.

Et prima ab e. 2. cori dicit; allegando
 illud deo di. San. Pietro, serui subdit i,
 exerce, in omni timore Domini, non
 tantum bonis, et modestis, sed et di-
 scitis, quare monet eam frequenter.

Respondo non sine causa, heresis enim
 iniecit apud iudeos quod serui Dei

non deberent servire hominibus, ex
 hoc etiam derivatum est in Populo Chris-
 tiano, qui dixerunt quod per Christum
 Filii Dei facti, non deberent esse servi
 hominum. Egit i vero, che levata que-
 sta occasione, et per un altro rispetto
 i figliuoli regenerati per Spirito San-
 to son liberi ancora dal Demonio, che
 è indirizzato alla virtù, perché
 non toglie la libertà de sudditi, ecco
 le parole di San Thom. sopra il Maest.
 delle sent. lib. 2. distin. 44. q. 2. art. 2.
 ad primam. Ergo dicendum quod illa
 prebatio, que ad utilitatem subditorum
 ordinatur, libertatem subditorum no

collis, et ideo est inconuenienti quod ea
si speculationi subiacent & per spiritum
sanctum filij Dei effecti sunt.
Si causa adhaerere da questa verità,
che i ^{ris} caporali non si deono im-
ginare, nè gloriare di hauer Dominio so-
pra i sudditi, cioè di poter far di
loro, quel che à lor piace, che restereb-
bono ingannati: perche oltre, che la
spadua loro, come si è veduto è ris-
tretta in maniera, che è necessario
sia indirizzata à gli atti della uir-
tù, che al bene espresso de' sudditi, dico,
che ne auuo per questo capo possono
dire, che i sudditi fedeli, non siano

liber.

liberi, perchè ciò non toglie la libertà,
 come si è mostrata, si che quel ter-
 mine di suddito denota un certo
 ordine di chi comanda, et di chi obbe-
 dice, di chi governa, et di chi è gover-
 nato, per il giuramento, che ne vin-
 ca ad ambe le parti, nè non denota
 subiectione di servitù. Et Chiuso
 certo fa l'argomento al contrario
 di loro, et mostra, che più più libero,
 più grande, et più honorato a cui
 è ministrato, che chi ministra. Nam
 quis maior est, qui recumbit, an qui
 ministrat? non ne qui recumbit? Et
 qui significa i Principi, che sono

212
ministri. Al Papa (essendo Vicario
di Cristo, il quale disse di se essere
come Ministro, ma non ministro sem-
pliciter. Ego autem in medio ves-
trum sum, sicut qui ministrat. Epli
ora vero sig. et Ladroni assoluti.
Vos vocatis me Magister, et Domine,
sunt etenim) si debet obedire di neces-
sità di salute, et però non è in quel
rinnuncio de signori secolari, ma sig.
assolutamente, et quando dice ser-
uus servorum Dei, lo dice per hu-
milità, lasciando fora l'altre ragioni,
che sono molte, che si raccontano
di letterati. Et quindi è, che li Dottori
di

di Leggi, dicono quando parlano della
 giurisdizione del Papa, che egli in
 tutte le giurisdizioni, che s'eserci-
 tano per tutto il mondo, concorre
 immediatamente nelle maggiori, et
 Papalica per se, nè si manda per
 concorso delle altre giurisdizioni,
 et questa è la differenza tra lui,
 et l'Imperatore, che egli non concor-
 re havendo la giurisdizione depen-
 dente, et non è Sig.^{re} del Mondo, ma
 ministratore, come io altrove ho
 notato. Bald. in c. 1. in quint. 1. not.
 qui feud. dar. poss. et in c. 1. colan. 1.
 qui dicatur Dux, nel Marchio, et in

pro. dec. col. 1. et in c. 1. col. 4. de offic. ord.
 et in cons. 175. vol. 2. quod incipit Papa,
 seu Ecclesia Romana. Paul. de cas. cons.
 272. col. 4. et eadem Bal. de appell. fa-
 cit differentiam in hoc inter Impera-
 torem, et Papam, hic enim cum quod-
 libet in eadem iurisdictionem imme-
 diate concurreat, in maiori autem, et
 propria videlicet Papali per se sciat, et
 non minuitur per concurrentiam alteri-
 us iurisdictionis &

Si consideramus parimente, che dopo l'auve-
 nimento di Christo, non si è an-
 to nel Capo per lor Regni temporali, né
 nel braccio, et solamente con l'otto, ma il

Pap.

Papa si unge col chrismo sacratu
 nel Capo, per denotare, che à i Prin-
 cipi secolari è derivata la loro potes-
 tà dal Capo, ò sia derivata espressa-
 mente, ò tacitamente, ò per colle-
 ganza, ò per l'obediencia, che danno
 al capo, et dall'argomento di Santo
 Agostino Episc. 118. i Theologi, et al-
 tri scrittori cavano l'argomento, così
 lo riferisce Giani. Var. dicendo. *Constat*
autem necesse, etiam temporibus, et
ab ipis Ecclesie, ut ita dicam primordiis,
huiusmodi morem fuisse servatum,
ut à Summo Pontifice ois iudicatio,
aut expresse, aut tacite in alios de-

rinata vederecar. Et parimenti
tutta l'antichità ha veduto, che
tutti i Titoli, che hanno i Principi
Christiani, ò siano instituiti dal
Papa, ò da lui confirmati, come l'u-
dione dello Vincenzo. Incozo Maino
do de titulis dignitatum. Omnium di-
gnitatum tituli quibus hodie Principes
Christiani utuntur, et multi, et cer-
tis incerte gradibus ordinati, aut
à Pontifice Romano instituti, aut
certe ab eodem confirmati sunt, ecc.
Hortorno à San Paolo quando disse
à Rom. c. 13. Ideo, necessitati subditi
estote non solum propter iram, sed
etiam.

etiam propter convenientiam, ideo enim
 tributa preteritis San Thom. exponit
 nel medesimo luogo, che faviano di
 necessità uictà, come è in prouer-
 bio. Ut fauiatis de necessitate uir-
 tutem. Et quando dice, sed etiam
 propter convenientiam, s'intende per
 la ragione, che subito adduce. Ma
 enon tributa preteritis, che lo sci-
 pendio della fatica del governo del
 Principe, come ho scritto, et questo
 finalmente è un argomento Retho-
 rico, perche non consentimero à
 quella Heresia degli Hebrei, già ac-
 concata. Di più quando si sono pa-

gati tributi à Principi de' Chiesi,
 et da altri ad esempio suo, è stato
 per non dare scandalo, perchè non
 era ancor tempo di manifestare
 l'Imperio Temporale di Chiesi, et
 de' figliuoli di Dio, et però così af-
 ferma. 22. Div. x. art. x. Et così
 ancora quando si comanda, che
 i serui siano obbedienti à ^{si} Regi non
 si dice semplicemente, mà vi si ag-
 giunge, perchè non si dia scandalo,
 nè occasione di bestemmiare il nome
 di Chiesi fra Gentili, li quali non po-
 tevano ancora capire la verità. Ten-
 ta dunque, che può la Chiesa tener
 via

uia il Dominio de gl. Infideli, et in
 quelli; che non sono uero il Dominio,
 o nelle Terre della Chiesa, così determi-
 na. In illis uero Infidelibus, qui tem-
 poraliter ecclesie, uel eiu membri non sub-
 iacent, predictam ius ecclesie non ser-
 uant. Sicut possit scaturire de iure, et
 hoc facit, ad scandalum uitandum, si-
 cut etiam Dominus Matth. 17. recen-
 dit quod petrat se à tributo exau-
 sare quia liberi sunt filij, tamen ad-
 dunt tributum solui ad scandalum
 uitandum, ita etiam, et Paulus cum
 dixisset quod serui Dominos suos ho-
 norent, subiungit, ne nomen Domini

et doctrina blasphemetur. Vnde pa-
 ter responsio ad primam, et in quel
 capitulo 13. à Rom. Apostoli, et Mar-
 tiri Principis, et Potestatibus rescri-
 tuorum dicentium est. Apostolus hic
 loquitur de eo qui venisset potesta-
 ti secundum quod est à Deo ordina-
 ta habet hoc divina ordinatio, ut
 potestati inferiori, non obediatur
 contra superiorem, et omnis potestas
 humana, sub potestate Dei ordinatur,
 et in quello à Tito dice. Milites non
 tenentur obedire in bello iniusto.
 Et quando dice San Paulus, quid enim
 mihi de his qui foris sunt iudicare!

non ne de his qui intus sunt iudica-
 tis! nam eos qui foris sunt Deus iu-
 dicabit. Intende eiperramente, et
 senza alcun dubbio della roman-
 nica, et comincia quando dice. Si
 qui frater nominatur inter nos. Et
 così l'espone Sauto Agostino contra
 Leimiciano, et la gloria in questo suo
 po intende dunque del giudicio ordina-
 rio fatto per sentenza, et non dello
 straordinario. Ma niuno meglio
 l'espone, che San Giorgio nelle moralì
 dicendo, che li fedeli non si condannano
 per giudicio di discussione, et detrimi-
 natione (come si fa ne fedeli, et in quel-

li, che sono stati fedeli, sicome dice
 San Thom. 22. q. 19. ar. 2. ma di con-
 demnatione, et San Gio: parlando de
 gl' Infideli, che mai hanno creduto. Qui
 non credit iam iudicatus est, come
 espone S. Thom. che in se stessa è mani-
 festa la causa della condannatione,
 et per più pena si riserva al giudi-
 cio di Dio, la onde non è à proposito
 allegare questo luogo, per conclude-
 re; abunque il Papa non ha giurisdic-
 tione temporale del Mondo, nè perche
 giudichi i fedeli, et Apostati à un
 modo, et à un altro gl' Infideli, si ha
 da dire, che non habbia la Potestà di-

ect.

scrittura sopra gli Infedeli.

Quando dice haue commesso, così per auer-
 rità di San Giovanni Dominus Is: ut
 solus solus ues suas Petro commisit,
 infideles autem non sunt oues. Ris-
 pondendo, che in San Giovanni non
 è quella parola solus, che l'asser-
 sario aggiunge, onde non ui es-
 sendo nel testo, è falsa la conuulsi-
 one, perche non è uero, che dica haue
 commesso a San Pietro solamenti i fi-
 deli, né meno è uero, che gli Infedeli no
 sieno pecore di Christo, perche Chris-
 to dice abramente. Ego abbas oues ha-
 beo que non sunt ex hoc ouili, quas me

52
oportet adducere. Quello, che non vi
hà giudice non esser suo, et non al
contrario, si che sarebbe contra l'in-
tentione de' Chiesi, che dal Padre
universale non si prendesse cura
di cotai peccati nel modo, che si con-
viene. Pace agros meos, disse due
volte, alla terza pace oves meas, no
senza misericordia. Unde puossi accom-
modare quel detto di San Bernardo,
Omnes in universum nulla distinc-
tione adhibita comprehendit, et la glo-
sa in c. felices de penis in 6. Univer-
sali, ordinario, et Veniero di tutto il
Mondo chiama il Papa, et Ad. in. in.

mand.

mandatum de receptis. affirmato
 tutto il Mondo esser Canonichia
 del Papa, one sono necessariamente
 fedeli, et Infedeli. in uno modo
 si governano quelli, in un mo-
 do si governano questi, et si ha
 governo di loro.

La potestà del Papa, secondo
 se sopra è formalmente è per-
 petua immutabile inabdicabile,
 inalienabile, essendo data
 da Christo à San Pietro, et à
 successori immediatamente,
 et come dice Bal. in l. cum nul-
 ta c. de bonis que libentis, cum col-

558
tere, aut diminuire nei mun-
dus ipse poteret, nec tota Ccele-
ria. Ne ergo Papa quòd da se si-
mularia, ò remane in qual-
visoglia modo: tanto meno poi,
quando pronunciarre alcuna
cosa non come Papa, mà come par-
ticular persona, et quando anco,
come Papa, mà non preue le debi-
te consultationi, informationi,
examini, et simili, et ultimamen-
te deordinationi formali, et
constitutioni (come ben fece Bonifa-
tis nel soggetto, che si ragiona) pe-
rò l'alleghationi dell'auueruatio

in

in questa parte sono di nuda na-
 tura, per la dimostrazione, che vuol
 fare contra la diretta potestà del
 Papa già detta, da cui ogni giurisdic-
 zione, et Potestà nel Mondo imme-
 diatamente, è immediatamente
 dipende, et al medesimo è ordina-
 ta, come à capo, et Monarca. Quan-
 to alle lettere, che scrivono i Papi,
 dico, de vno di tre sorti, esortato-
 rie, monitorie, et fulminatorie. Nelle
 esortatorie li Pontefici si uniliano,
 si sottomettono, pregano, per procedere
 con i Principi amorevolmente, et
 suavemente, et s'infermano con

gli inferni. Nelle monitorie fanno
 vedere i pericoli, et le pene, nelle
 quali incorrono, et gli monico-
 no. Nelle fulminatorie nascono,
 che gli han pregati, et moniti, et
 non hanno voluto intendere,
 onde mettono mano alla spada
 della suprema potestà loro, et alle
 scomuniche, et gli privano delle
 loro giurisdizioni, et Regni, im-
 però bisogna avvertire, quali
 sorti di lettere si allegghino.
 L'Anacronico quando riferisce le
 parole d'Innoc. iij. Cap. per venera-
 bitem ex qui filij sunt legiprimi, le-

uo

na uno non dal Tesoro, perioche
 nel caso dice così: Quod non solum
 in Ecclesia patrimonio, super quo
 plenam in temporalibus potestatem po-
 tereaten, necum etiam in aliis
 regionibus, et c. Si Alexander
 dice così, Pontificem solum in Pa-
 trimonio Ecclesie plenam habere
 in temporalibus potestatem, in aliis
 necum regionibus non item. Et si au-
 tem Alexander pone quædam sententia,
 donec uol procare. Saxon non
 esse Dominum totius orbis Chris-
 tiani, et quædam non è la sententia
 d'Innoc. anzi quædam egli è contra:

52
zio, che può esercitare la giurisdic-
zione temporale per tutto il mondo,
quando avviene il caso, si che
hanno plenam iurisdictionem,
et habere iurisdictionem, non son
contrarie, nè si può inferire per
questo, che non sia sig. diretto, nè
s' inferisce (come le parole son chia-
re del testo) che nel Patrimonio del-
la Chiesa esercita la giurisdizione
piena in atto, cioè tanto nelle cose
picciole, et leggieri, come nelle cose
grandi, et gravi, et così nelle cose
facili, et chiare, et nelle cose difficili,
et dubbiose, nè da queste parole si
può

può raccogliere, che la giurisdic-
 zione non sia decisa in altri luoghi,
 ma ben si può inferire, che il Papa
 non può, nè si conviene accordare
 alle cose giudicate nell'altre regioni,
 et chiare, che ciò lascia à Principi
 secolari, li quali son chiamati in
 parte del governo. In exo. 18. Vedev
 vedendo Mosè occupato tutto il
 dì à giudicare l'ammioni, non à la-
 sciare il Principato Politico, et ri-
 tenere l'U. ma à costituire i giu-
 dici minori, che avrebbe seco, et ter-
 minavano le cose leggieri, et le cose
 gravi riservavano à se. Et quando

dice il Papa, che il Re di Francia
non riconosce in Temporale supe-
riore, che de secolari intendi Et che
fu per Privilegio della sede Apos-
tolica, la glos. dice, che fatto non de
iure.

Et quando dicono gli avversarij,
che per la comparatione di due lu-
minarij maggiore, et minore, s'
inferisca, che l'Imperio dal Ponti-
ficato assolutamente non dipende,
come ne anche il Pontificato dall'
Imperio. Si risponde, che le compa-
rationi non si possono à tutte le
cose proporre adattare, ma basta, che

se abbatino in alcuna parte, per
 cioche, come è avvertato, similis
 non sunt eadem, et però secondo si
 è falsità espressa, che non dipende
 l'Imperatore assolutamente dal
 Papa, et dico, che questo errore è
 dannato dalla Chiesa Catholica,
 siccome si vede nella Monarchia
 di Dante, la qual Monarchia con-
 tinuamente è stata dannata,
 et finalmente altro non conviene,
 se non, che l'Imperatore è fatto
 da Dio, et non mediante alcuno
 suo Vicario, et che assolutamente
 da lui non dipende. Et quando

258
Sul detto Vicario g^l Imperadoris,
et i Principi secolari assolutamente
mente non dependano, Dio dica
loro, come si trovava in Sua, ip-
si segraverunt, et non ex me,
Principes exciterunt, et non cogno-
vi, si de reā male à dire, come af-
firmano g^l Auverniensij con questo
parole per la detta comparazione,
ita quoz, non ene idem Pontifi-
catum, et Imperium, nec unum
ab alio absolute pendere. Per in-
finiti luoghi della scrittura,
si causa manifestamente,
che Christo fu vero Re Tempo-
rale

uale, et Monacha fuit heres
 uniuersorum. Inde dicit, che
 ciò sia falso fondamento, cen-
 go, che sia cosa scandolosa, et
 che l'opinione si possa danna-
 re per la Heresia, et però
 mi dispensatione auai quelle
 parole dell' auerario, men-
 tre, che uote, che sia falso prin-
 cipio, che Christo sia stato Re
 Temporale. Nam ex hoc falso
 principio quod Christus fue-
 rit Rex Temporalis nascuntur
 duo contrarij errores, et c. Circo-
 sta è il suo à dire, che il notorio

errore, et facendolo Heretico, et
 è di niun valore l'argomento
 suo, cioè che Christò non habbia
 esercitata in Iona menore
 aine guerra podestà; perche si
 risponde, che non era tempo, co-
 me ne ano. esercitò la podestà
 Pontificia, et non dimeno era
 vero Pontefice, mà dopo la mor-
 te d'ottò, che à pieno apparisse,
 come dice San Thom. lib. 3. c. 16.
 de Reg. Princip. Innochio ad
 hauere Alessandro seuo
 concesso à Ferdinando
 Re di Spagna. quelle In-

le

le Città Lerici, et Casella
 della parocchia, che egli asser-
 gna del mondo. Suo non trad-
 uata, et da trovarsi, l'au-
 uenaric non era non haue-
 veduta la Bolla, e non se-
 ne considerata, poiche uoste
 volamente gli l'habbia data, per-
 che conducesse colà i Predica-
 tori, et difenderne gli, et con-
 li Christiani nuovamente
 conuertiti, ma dice il Pa-
 pa, che per li meriti di
 esso Re, et di Elisabetta
 Regina, si hanno cacciati

li S'aueni di Spagna, do-
na concede; assegna quei Pue-
ri, che esso determina dell
Indie, à loro, et à successori
in perpetuo, non togliendo il
ius quiritum ad alcun Chris-
tiano, che attualmente gli pos-
sedere fino all'anno 1493. che
egli gli concedeva. Nel che no-
stra aspettamente, che quei
Re Infideli, non erano veri
Re, nè Principi, altramen-
te haurebbe ancor loro ca-
ucato il ius quiritum, ma
lo lascia alli Christiani, per

le

le ragioni espone in questo
 Diuino. Comanda dopo,
 che gli ha fatti signori di
 sette Isole, et Città, et non
 puina, che destinino così, per
 sone da bene, et timorate
 di Dio, letterate, et esperti ad
 instruire gli habitatori di
 quelli Paesi, talche non è
 la ragione, che adduce l'auuer-
 sario, che solamente condonchi-
 no i suoi Predicatori, et per
 la diffensione loro combatte-
 no, il che deono ben fare quan-
 do occorra un simil caso, ma

non è la ragione della con-
venzione, ne è nominata, et
queste sono le parole della
Bolla, dopo d'haver detto
minato la parte, che dona de
Saceri de gl' Apostoli. Auctoritate
omnipotentis Dei, nobis in Christo
tro concessa, ac Vicarius Iesu Chris-
ti, qua fungimur in ecclesia, in perse-
cuti tenore sequentium donamus, concedi-
mus, et assignamus, vobis, et heredibus ac suc-
cessores predictos illas domos, cum plena
libera, et omnimoda potestate, auctorita-
te, iurisdictione facimus, constituimus,
et deprecamus.

Et

Et par cōia ridicōtōra, che in un me-
 temo pōpōrō uō gl'ōno gl' am-
 mōij, che le due pōdēriā uēno cōngiū-
 tē, et nō cōngiunt. pōma all' auuēni-
 mēto dē Chriſto erā ſeparatē, ſi cōne
 dicōno al tēpō dē gl' Apōſtōli, hōrā
 ſū cōngiuntē, et fāno un cōpō, ſūm-
 ſ' enī omniā unū cōpō (che ciò nō
 pōrō ſ' regere, abſolūmētō la Chieſa uēd-
 ē un cōpō moniſtōrō) et pōi dicōno, che
 la Chieſa le l'āſiā pōcedere, cōne nō
 fōrō cōngiuntē.

Et ſi cōne è cōia falſa, et cōrōnē ſ' dīce, che
 il Pāpā nō pōrā dēpōnere un Rē Hērētico,
 ſ' il dēto Rē nō ſ' ſforzā di tōrre i ſul-

102
diti all' heresia, perche allora
il pericolo, il quale solamente
considerato, basta a deponerlo,
dico, che sempre i sudditi cer-
cano conformarsi col Principe.
Quales in Rep. Principes, ta-
les reliquos solere esse ciues.
Onde è necessario dire, che
molte anime si perdano dal
loro esempio. Et più non può
essere Re un Heretico, essen-
do mancator di fede, e transfuga
per la promessa, che ha fatta nel bat-
tesimo, et alla Chiesa, o sia citta-
ta, o impresa nel pigliare lo

scor.

lo stesso del Regno, sicché nè anco
 nella Poliorca de Gentili un si fatto
 mancatore, et fuggitiua non deve essere
 ammesso, nè voluto. Così è cosa falsa
 à dire, che non possa primare i Scen-
 pi Infideli, senza aggiungere, come fan-
 no gli Anersarij la conditione, cioè
 se non cercano trarre i Popoli all'In-
 fidelità; il che dicono tenere contra
 San Thomasso 22. q. 10. à 10. et nella
 margine è notato errore di S. Thomas-
 so. Et volendo poi egli stesso è da
 considerare, che la dottrina della qua-
 le si fanno honore in quei loro libri
 è di San Thomasso. Et volendo poi egli-

no distruggere un fondamento princi-
 pale in questo soggetto, si vede che
 si partono dal buon parere. Oltre che
 questo passo è tanto benfondato nel-
 la vera, et sana dottrina di S. Tho-
 masso, che non si può, come ho detto
 gittare à terra, senza distruggere la
 sua dottrina; la quale è concatenata
 con maraviglioso ordine, et locata
 sopra covali saldissimi fondamē-
 ti, qual è l'autorità della Chiesa.
 Dicono altresì, che il Papa può ridur-
 re un Principe Cat.^{co} in fede; ma ma-
 lo all'ordine di Teoria. Quasi, come
 tutti li Principi Cat.^{ci} in fede, ò buo-
 ni

no, o mali non siano Decore del Pa-
 pa. N che apertamente è contra la
 sentenza di Greg. vii. et de Concilijs,
 si che, o sia buono, o sia malo, il Prin-
 cipe Catholico in fede è sua Pecora.
 Dicono parimente, che l' Epistola di Nicolo'
 Papa à Nicolo' Imperatore, ricitata da
 Gratiano 22. Dist. c. omnes, non è
 tra le Epistole di esso Papa (cosa ficus-
 le, et quando vi fusse, eglino l'interpre-
 tano in modo tutto contrario alla si-
 tenza del Papa nel soggetto, che si ricie-
 ua. Et si disse poi, che Nicolo', che Cri-
 sto distinse le dette potestà, questo è, che
 Christo mentre visse, non le destrinse, ma

Li destinsero li Papi suoi Vicarij, non
 privandosi però della loro Monarchia;
 ma ingiuria che fece Mosè, costituen-
 do Giudici minori, et diedero la poss-
 tà in vita à gl'Imp. o per divenen-
 za fino à certa generatione, o per al-
 tri Privilegj; nè si possono levare, se-
 non per cagione di delitto, et di ben-
 pubblico; ricordando però sempre, che
 il Papa solo può interpretar i Privi-
 legj suoi, et de gli altri Pontifici, et
 non hà Giudice delle azioni sue in
 Terra, et però à lui solo stà il giu-
 dicare, se è expediente di levargli,
 o no. et in ciò è ordinario Giudice.

Ord.

Onde San Thom. in questa materia,
come ho narrato, dice così. Et tan-
tum durabit, quantum Romana Ecce-
lesia expediens iudicauerit.

Clemente Vj. che scrisse a Carlo Re de
Romani, come si troua nel suo Regis-
tro autentico dice nella subietta mate-
ria, che lo fa, et dichiara Re, et usa
queste parole. Renouauimus, denun-
ciauimus, declarauimus, et assumpsimus
in Regem Romanorum. Et l'autorità
di ciò afferma, et assegna esser questa.
Romanus Pontifex, cui Rex obtemus,
et sumus in personam Beati Petri Apos-
toli eternae uice nauigeris coheredis

simul, et terram iura Imperij, et pleni-
tudinem potestatis concessit. Et Inno-
centio III. quando fecit Rex Colaianni
rendere queste ragioni di totale attio-
ne. Rex Regum, et Dominus Domi-
nantium Iesus Christus sacerdos in-
aeternum secundum ordinem Melchi-
sedech, cui dabit omnia Patet in ma-
nu, pedibus eius subiciens universa,
cuius est Terra, et plenitudo eius orbis
terrarum, et omnes habitantes in eo.
Imo cui flectitur omne genu Coelesti-
um, Terrestrium, et Infernorum, et summum
Aptice Sedis, et Ecclesie Romanae Po-
tificem, quem in Beato Petro sibi
Vic

Vicarium ordinavit, super Gentes, et
 Regna constituit exellendi, destruendi,
 disperdendi, et dissipandi, et aedifi-
 candi, et plantandi, et conferens po-
 testatem. Cum igitur licet immeri-
 tis eius vices geramus in Terris, qui do-
 minatur in Regno hominū, et cui
 voluerit dabit illud, utpote per quē
 Reges regnant, et Principes dominā-
 tur cum Petro, et successoribus eius,
 et nobis in eo noverimus esse dictū,
 etc. Regente statuimus. etc. Et cin-
 quanta alii Pontifici dichiararono
 manifestamente quello, che suonano
 le parole di Nicolo Papa, sicche nō

occorre di dar loro altro sentimento;
perche già sono state interpretate
et con parole, et con i fatti da Pontefi-
ci medesimi; li quali dicono assoluta-
mente *Coelestis simul, et terreni iura*
Imperij. Et non dicono separatamente
diretta, et una separatamente indiret-
ta potestà, come è inuentione de gli
Aueruarij; imperoche quella parola *si-*
mul, esclude total distinzione.
Nè è uero, che i Dominij sieno introdotti
de iure gentium; mà si bene dis-
tinti, siccome apertamente si dice *Lex*
hoc iure ff. de Iusticia, et Iure cò que-
ste parole. *Dominia distincta. et par-*
tie.

tiolamente si nota dalla Glosa nel
 extr. *Vnam sanctam*, citando la det-
 ta Legge, et escludendo che sieno in-
 trodotti. Et per explicar ciò, si ha da
 sapere, che tutto quello che Dio creò,
 lo fece per la ragione del Creatura,
 et che à lei fosse soggetto, et così ri-
 servato à se l'universale, et vero Do-
 minio di tutte le creature, concedè l'
 utilità di questo Dominio da prin-
 cipio solamente quanto all'uso. Laon-
 de de iure primario non si distinguera-
 no i Dominij, se non quanto all'uso.
 Pertanto avanti il Jus Pontium tutte
 le cose erano comuni fino à tanto

che de *Jure Gentium* con l'uso de pri-
 mi Padri fu introdotta che le Terre
 si dividessero, et ogni uno sapesse
 quello che fosse suo; et all'hora fu usa-
 to *meum, et tuum*. Per la qual cosa
 la Legge Civile dice, che i *Dominij* de
Jure Gentium sono destinati, non intro-
 dotti. Inodi poi di destinar questi, cò qua-
 li si acquistano tali *Dominij* sono
 di Legge humana, et legale, cioè per
 Leggi fatte da Principi. Si che è falso
 a dire, che la Dignità Imperiale as-
 solutamente considerata, non sia dal
 Papa, ma da Dio mediante *Jure Ge-
 ntium*. Egli è vero, che è da Dio, come
 pot.

potestà in se considerata, et non
 sol questa, ma ogni altra potestà: ma
 bene applicata, et legitima, è median-
 te l'ora il suo Vicario, poiche Dio hà
 fatto Christo herede universale; dopo il
 nascimento del quale morì in
 Terra Augusta fu suo Luogotenente, co-
 me dice S. Thom. si che è falsamente
 detto, che necessariamente non sia necessa-
 rio de iure, che i Papi confermino gl'Im-
 peratori, nè che gl'Imp^{ri} diano a Pontefi-
 ci il giuramento della Fedeltà:
 et non solo dopo ma prima, che
 fu posto l'Imperio in Germania. Et
 parà chiaro è quello che scrivono

gli autori di Santo Ambrogio, che
perorasse la forma della Legge civi-
le, che doveva far Theodorico Imp.^{re} et
giudicò la causa criminale dell'ac-
cusatione contra dead Imp.^{re} così è noto
ben vero, che Gregorio primo non ha-
rebbe potuto giurare nel Privile-
gio, che fece al Monastero di San
Medardo, i Principi secolari, se
non hanno havuta questa potestà.
Et non repugna San Thon. in 22. q.
12. ar. 2. dicendo Dominium interdum
est de iure gentium, quod est
ius humanum, perche parla de i modi
li quali par si deducano, et derivano.

no probabilmente, e verisimilmen-
 te de iure gentium, et che dicitur la
 natural ragione, che così è così
 si faccia) con quali si acquista-
 no i Dominij, et questi modi sono
 di legge humana, o positiva. Et che
 sia vero, sabbia San Thom. dicitur
 ex quello, che intende per quelle
 parte de iure gentium, dicendo
 quod est ius humanum, con dicitur
 nell' articolo 2. Dominium vel pro-
 prietas, introducta sunt ex iure hu-
 mano: Chi nota, che il ius huma-
 num è mutabile, et variabile, come
 dice egli stesso, et Innoc. iij. secundum

mutacione temporis, raris quoque
variantur humana (nel Cone. La
terranense il ius gentium è in nau-
bile! si che non è tutto uno propriu-
mente, ma è vero, che de iure huma-
no de docto, de iure gentium, che
l'alto modo si potrebbe così chiama-
re, sono introdotti i modi di ac-
quisiti i Dominij, li quali senza
dubbio sono della potestà huma-
na, o per legge di elezione, o per
consuetudine de successione, o d'
institutione, o d'oppressionone, o
d'altra sorte fatta da Principi, et
da chi ha potestà Civile, et di spes-

ta maniera non repugna civil-
 mente l'infedeltà col Dominio. Ma
 perchè il Papa è sopra la ragione
 humana, et politica, può fare co-
 stitutione di levar via detti Pri-
 vili Infideli di vivere, et lo dee
 fare per utilità de Popoli, quan-
 do non produce scandalo, o dan-
 no; lasciando hora l'altra ragione,
 che si è detta per haver la Chiesa
 favorita di Dio. Ci aggiugodi
 più, che havendo l'ius humanum
 due parti, come si hà per san Thom.
 cioè la forza coattiva, et direttiva;
 et quanto alla coattiva si

quò chiamare humano, et politici:
no propriamente, stando nella
volontà del Principe, dalla qual
forza egli è sciolto; quanto alla
direttiva egli venendo de iure
gentium, et pigliando vigore dal
naturale, egli non è sciolto. Et per
questo l'humano si può chiamare
ius gentium. Onde quanto all'una,
et all'altra potestà, ne gli sciebtano
governati i Popoli del Re d'alto del
Sapa, il quale ha lasciato Christo
suo Vicario in Terra à cui gli hu-
mini son venuti a obedire. Et sicome
scaldando humanamente ancora l'uno

Rep.^{ca}

Reg. bene instituita, ha soggetta
 un'altra men bene instituita, co-
 si deono gl' infedeli esser sogget-
 ti à Christiani. Et siccome la di-
 sciplina è una regola delle huma-
 ne azioni, per condurre l'huomo
 alla vera, et ultima felicità, così
 gl' Infedeli son tenuti, uidentis
 col lume della ragione di conosa-
 re, che il ius naturale, è una par-
 tilla del diuino, et che scaturis-
 sce dalla Legge della Diuina sa-
 pienza, et prudenza. Onde chi ha
 la Potestà in Terra Diuina, ha
 da disporre, et indirizzare per

le sue regole tutte l'altre podesca.
Et con l'Infedeltà non può sta-
re col Dominio direttivo, et dal
non essere intero bene quel sug-
gero di San Thom: cioè ius gentium,
quod est ius humanum, ha ragione
co, che molti professori della
sua Dottrina habbiano tenuta
contraria opinione della nostra.
Perche San Tomasso dice della po-
nitioe fatta per sentenza, contra
quelli, che sono stati fedeli, et no
della condannatione, che solo ba-
sta contra Infideli, che non mai
hanno creduto in Christo; la qual
cond

condannazione il Papa può far eseguire per le ragioni dette. Et finalmente vuol far differenza dal ius diuinum, per il quale i fedeli per un vincolo di più sono tenuti ubbidire il Papa. Ma le parole di Giustino nell'Historia di Teogo Imperator sul principio dichiarano il tutto, cioè, che Nino forse il primo, che corruppe il ius gentium, il quale era da cupidigia di Regnare, fece guerra a vicini, et quello, che prese vicenne, et uolte prendere, là, dove prima ogni uno si contento del gouerno della sua Patria, senza

uscir da suoi confini, et come, che
prima Vexores Re di Egipto, et La
nai Re di Scithia, uno in Porto, et
l'altro in Egipto, que reggiare conta
ni da loro Popoli. Intant si ane
nero dal Signoreggiare, et solame
te si concorrono della Vittoria,
et di dar la gloria à lor Popoli. Ho
ra si può indubitatamente conosci
re, che questa sorte di Dominio, che
hora è introdotta nel Mondo, non
è de iure gentium, ma dal costume
costume, et si seguivano le usanze
già del Re Hind. Primus omnium Hi
nus Rex Americanus veterum, et
quasi

quasi altitiam gentium morem, red-
 ua Imperij cupiditate mutavit,
 etc. de iure gentium, la persuasio-
 ne era quella, che governava, es-
 sendo l'huomo animal docile. At ne-
 ro, canquam docilem animal homo,
 et Medius persuasionem pro guber-
 nabilis acedantur, et ita notabile
 genus gubernabant. Nat. lib. 3. de
 Leg. De iure gentium non si unum
 no leggi veritate, come dice il mede-
 sino Giustiniano nel libro al-
 gato. ~~non solum in uno~~
 Ma gli avversarij, che concordano in
 coscienza hanno il torto in questa.

questione, si son salvati genericamente,^{ce}
perche dicono per un passaggio, che
Christo non hebbe Regni Tempora-
li di quella sorte, che sono de loro
Re. *Ceterum hoc etiam non esse*
Regnum temporale, qualia sunt
inordinatum Regum. Et in ciò han-
no notato ben ragione, perche
Christo non poteva, ne può havere
Regno simile a quelli di cotesti
Principi secolari; et per li buoni
portamenti, che hanno fatti, et fan-
no verso lor sudditi non parlan-
do delle esortazioni. Questi di lor
Principi, sono dipendenti di Chris-

ta

to amatori. Di questi si dice nell
 Ecclesiastico x. Regnum de gen-
 te ad gentem transferetur propter
 iniustitias, iniurias, contumelias,
 et dixerunt dolores. Di Christo, et Re-
 gni eius non erit finis. Reges gentium
 dominantur eorum nos autem non
 sic. Talche si dice benedictione, che
 Christo non habet Regni Temporalis,
 quali sono de i Re de gli auctori
 vij. Egli gli haueua da Dio, dal
 qual fu constituito herede dell'Im-
 pero. Onde non gli haueua ne per elec-
 tione de' Popoli, ne per ragione di guer-
 ra, che non gli haueua per electione

de Iogoti si pavore; perche quando
 era tentorato di danghite, egli fug-
 gi, nè gli uolte; et perche disse, come
 affirmava anora gli avversarij. Quis
 nō quis ne iudicem constituit, aut
 dirisorem inter nos? Et però disse.
 Quis, habendo rispetto à gli huani-
 ti, che à Dio non conviene. Il Gre-
 goro interpretando ad Ierosan, di-
 ce, che ammonisce i Predicatori,
 et ueramente non si dee predicar
 per presenti, come colui offeriva à
 Christo, si che non doveva hauerli
 per elezione de Iogoti. Non per ra-
 gione di guerra. Cui Rex curus
 pacif.

sacrificii, et c. Resta dunque, che
 Christo gli hauesse, come hu-
 mo, à cui fu dato la pietra a
 di tutte le grazie da Dio, et così
 da Christo al Pontefice, et però dis-
 se San Thom. propter quod oportet
 dicere in summo Pontifice esse
 plenitudinem omnium gratiarum.
 Et quod si dicatur ad solam re-
 ferri spirituales potestatem,
 hoc esse non poterit, et c.

Concludo dunque, che hauendo gli
 auersarij fabricato sopra aereo
 fondamenti, non è marauiglia
 se ne nascono cocanti inconuenie!

ti. Il primo fondamento è che la Chiesa
non habbia il reggimento Monarchi-
co, il che è contra la determinatione
della Chiesa Cat. et di tutti i Concilij:
ma affermando, che l'ha na per acci-
denti, et indirettamente. Rispondo,
che ciò non è ben detto, perche la Mo-
narchia è semplicemente, et per natu-
ra sua buona, come afferma Poterius lib.
6. capit. et non è buona per accidente,
nè indirettamente, talche per natura
sua hà d'hauere tutta la Potestà
temporale, et spirituale: il che conob-
bero ancora i Filosofi, tra quali Plat.
lib. 8. de Rep. et Arist. particolare

il

te lo crada nella Politica, che il
 Monarca (che con unora il nome)
 sia padrone solo di ogni cosa, et prin-
 cipalmente sopra le cose della Reli-
 gione. Plat. de Regno Civit. 4. in fine,
 dice, che il proprio della Monarchia
 è, amministrare il Sacerdotio, si
 che se questi due Poteri sono rega-
 rati, e per accidente, perche per na-
 tura sua sono essere congiunti,
 perche gli altri Stati del Monarchico
 in fuori sono viziosi, et sol buoni
 per supposizione, et perciò in quelle
 si trovano disgiunti. Et per es-
 perienza si è veduto, che mentre

Numa governò le cose Temporali, et
spirituali del Regno de' Romani,
siccome dicono gli Historici, non
si usarono Leggi scritte, attendendo
ogni uno à fare il debito suo, tratto
dal buon governo di Numa, et Paolo
Manutio lo riferisce de Civitat. Roma
con queste parole. Quis talis van-
tum profecit, ut reliquæ omnes leges
de Jure, et a quo minime necessarie,
fuerint cum optimam vitam ratione,
quæ Deos pie colerent, non pene metæ,
sed sua sponte sequerentur. Et essen-
do lo Stato della Rep.^{ca} per se impe-
fecto, nel quale le due potestà ora-

no

*...disputante, gl. Imperatori Romani
...ni cecarone di unile, per giudicinar
...si con miglior stato, et poi si traccò*

CAESAR DIVI. F. AVGVSTVS.

PONT. MAX.

IMP. XII. COS. XI. TR. POT.

XIV.

L. SEP. PONT. MAX. TR. PO.

XI. IMP. XI.

VE SPAVG. PONT. MAX. IMP.

XVII.

*Et si legge di Romolo, che si accorrua
a questa novità, dicena così.*

PATRES. SACRA. MAGIS-

TRATVSQ SOLI. PERAGVN.

Constantino Magno si battezzò, et ad-
 d'ò il vero Pontefice, et si chiama
 unepato da FL. VALENTI-
 NIANO. da Valente, da Gratiano fi-
 no à Teodoro.

Ora dico, che ci convincerebbe apertamente
 Christo, non hauere bene con-
 uita la Monarchia Christiana,
 se vi fossero più giudii poteri
 egualmente nel Governo del Mondo.

Ne sarebbe saluata la conuenien-
 za per ricondurre il Papa per
 superiore, et per Principe spiritua-
 le solamente, poiche facilmente
 è spazzato quando per indietto

le parole dell'autore allegato, con-
 vinceretur apertissime Christum
 non bene Rem^o. Christianam ordi-
 nasse, cum in illa tot indices et
 arguo potentes reliquisset, quorum
 quilibet aquam potestatem habere
 super omnes, quod quidem facti he-
 resis est manifesta, nec refert quid
 is in rebus Papam superiorem, et
 Principem reuocarent, non facilli-
 mo negotio illum conarentur reuocare,
 dum sine causa atq; ea iustissi-
 ma, et nota quicquam se facere posse
 negarent, cum dura etiam superio-
 rum precepta ad implenda sint, id

quod ad pub. utilitatem conservan-
dam pertinet, quae contemptis magis-
tratum, et superiorum edictis, la-
bi solet. Unde Arist. polit. 2. c. 6. gra-
dentissime ait, et c.

Et sicone Reg. testimonia i Principi
(non quelli secondo le Leggi) erano
Re, et Sacerdoti, sicone dice nel 3.
dell' Eneid. di Anis Re di Delo.

Annis Rex idem hominum The-
vij. sacerdos Vitis, et Sava
redimitus tempora laudis.

Qui Servio affirmat. Maiorum
re. hec erat consuetudo ut Rex esset
etiam Sacerdos, et Pontifex. unde

hodie

hodie quoque Inq. Pont. dicimus Daid.

Nunc Anius quo Rege Ioni-
nes, antistite Phobus Dite

colabatur.

Helens Re di Cipri, o di Chaonia, do-
po la ruina di Troia, similmente fu
Poncessu, et Re, il medesimo Verg. già
de osservatore delle cose.

Cocyns Re di Tracia algeri, et insi-
tati alcuni sacri, che si chiama-
vano Cocytia.

Sechon Re di Egitto, dopo Amone o
Sacerdote di Vulcano. Erudito in
Eucorpe.

Anphirras Re di Caria, anke egli fu

Re, et Pontefice insieme. Statuo nella
Theb. lib. 14.

Pontavano alcune insegne, per le quali
era conosciuta l'una, et l'altra potes-
tà, come Vittà, Aggie, Lamina, bracca, Di-
dasi, Micra, Liana, et simili, et lauro, et
corone ser. nel luogo allegato, Vittà per
la potestà spirituale, Lauro per la Tem-
porale nel Re Anio, et Pla. dice nel
lib. 15. c. 30. Laurus triumphis proprie
dicatur, nel gratissima dominibus in-
nicrix Carium Pontificumq.

In privato Quinto sulpiio, che si lasciò
cadere l'agie, che portavano li Flami-
ni dal Capo: Brauanari, come dice Fi-
lote.

coronato, portavano la mitra or-
 nata di gemme, et altri la porpora,
 et la cappa, il Pontefice Romano gen-
 til la Corona d'oro, come dice Iu-
 lio, et Ammiano Marcellino. Li-
 berico Epifanio di Iacobo Apote Vered-
 uo di Hierusalem, che egli portava
 una lamina, o braccia d'oro in capo,
 in segno della potestà Regia, et
 spirituale. *Folium sine braccam, in*
capite gestare ipse dicebat, quem ad-
modum relati fide digni viri Clemens,
et Eusebius in suis commentariis tes-
tati sunt. Sacerdos itaque ex re-
lat dixi Iesus Christus, in eternam, re-

28
cundum ordinem Melchisedech simul
q. Lex iuxta ordinem exsuperans,
ut transferat sacerdotium simul cum
Lege, ex semine vero David propter
Mesiam sedens in Throno in eternum
et Regni eius non erit finis, appor-
bit. n. nunc transferre ordinem cum
sacerdotij, cum Regni. Dicit appropin-
quatus est autem sub se constitutus
Regnum, ne diceret à parvis ad maiora
procedere, manet. n. thronus ipsius, et
Regni eius non erit finis, sed sedet su-
per thronum David, ita, ut Regnum Da-
vid, una cum Pontificato transeale-
rit, ac laqueus sic seruis suis, hoc est
Pon-

Pontificibus Catholice Ecclesie lib. Heres-
 is 29. Hora è calmente' voluto via
 ogni dubbio, poiché habbiamo non solo
 il Testimonio di molti Padri antichi,
 à i quali si aggiunge San Girolamo,
 et altri Scrittori Ecclesiastici, ac-
 compagnato con l'autorità della
 Sacra Scrittura, che si haurebbe per
 scandaloso, et contencioso, chiunque
 volesse in ciò contrastare; mà l'uso
 de gli Apostoli, et la tradizione, per-
 ciò che noniolamente Suo Apostolo
 portò la lamina d'oro, in segno del
 Regno, et del Pontefice, mà San Ieri-
 Cirano ancora, di che adduce nel cata-

lojo de Scrittori Cui. San Nicolano. La
scrittura di Solimato Episcopo Ephi-
sio. sed, et Joannes qui supra peccatis
Domini Remittit, et Pont. eius fuit,
intra Laminam in fronte portans, etc.
Et così conviene dire de gli altri Apo-
stoli, et de' Pontefici Christiani già di
mano in mano. Et se tale ornamento
era conceduto a sacerdoti della Legge
vecchia più perfettamente, et transfe-
rito a noi. Et Giuseppe nell'antichi-
tà de' Giudei, mostrava, che non sola la
detta Lamina portavano li Pontefi-
ci, ma la mitra ornata di tre Corone
porce per ordine, il che si vede imita-

to da Pontefici Romani, et questa for-
 se è migliore ragione, che quella, che
 habbiano riferita di mente del Card.
 Svelto, al Card. Canano. et si sa,
 che Canodeo riferisce, che Santo An-
 dragio portava la mitra ornata di
 gioie, et d'oro, et è ben manifesto qu-
 to ne vuole San Nicolao nella Epist.
 128. a Fabiola, dichiarando il tutto.
 Pontifex autem quantis polleat gio-
 uelis dicam breuiter. Caput suum
 non diuocet, habet Cydarium, et no-
 men Dei portat in fronte, diadem-
 te ornatus est regio, ad perfectam Chris-
 ti venit aetatem. Et Fibone delle mire

de sacerdoti, che erano fatti con
Corone piumate, *Accurant Coronas suas,*
cum coronatis ex basso, dice essi si-
gnificat ad adena Regum in regno
potentis, unam quidem, sed prore-
gie, alioqui non sic. La somma potes-
tà è quella del Pontefice Mass: del
Sacerdotio Regale, che contiene la
spirituale, et temporale insieme,
poiche, come dice Plinio nel lib. 14.
c. 19. tutta la vita humana non è
altro, che Religione. Et quoniam
Religione vita constat, et c.
L'altro fondamento, che non può regger-
si, è che gli avversarij vogliono, che

pid

sia venuto il Dominio temporale
 di tutte genti, non insieme mes-
 cola lo spirituale. E si può dire, che
 la natura è invisa nell'umanità
 Religione, et che non è stata gente
 si fiera, et si barbara, che non abbia
 havuta qualche Religione, et culto.
 Onde non è potuta venire la poder-
 tà temporale, che non sia stata conquis-
 ta ancora l'altra, et la Temporale,
 per la Spirituale. Subito, che Dono-
 misc insieme quelle genti, ordinò il
 luogo ove si sacrificasse. Nell'Indie
 si combatte ancora tra gl'Infideli, che
 hanno per culto i loro Idoli, et sem-

que si ha da premettere i sacerdoti
et di qualunquasia culto, habbiano
ordinato le cose Temporali, et dato
Titolo di Dominio, quando essi
han potuto, è voluto governare
per se stessi, et hanno costituito
gli altri ministri sacerdoti; et per
che avanti i Persi è stata la Monar-
chia de gli Egizii, secondo, che nob-
ti affermano, de quali i Re erano,
come scrive Herodoto presso Plutarco,
et Re, et sacerdoti, la qual cosa vol-
le significare quel Popolo, quando
vissero l'obelisco, che donarono al
Re Ramesse condotto dall'Impera-

tor

tor Costanzo, nel Circo Massimo, nel
 la parte del Tempio più vecchia, il
 quale ora è dirizzato da Papa
 Sisto Quarto alla Chiesa di San Giu-
 vanni Laterano, forse ancora con
 questo significato. E quello stesso
 Re chiamarono in lettere Hierogli-
 fiche, interpretate da Hermapione
 figliuolo di Dio, non per altro, che
 per la Religione. Si conosce ancora
 di qui (si venghe un altro errore
 degli auversarij) che quei Re dell'
 Indie, che sono sottoposti alla dona-
 zione, che fece Alessandro VI. al Re
 Ferdinando, et Herede u si conuertì:

no alla fede, sia necessario, che sia-
no sottoposti à detti Sig. come loro
sono. Et se si lasciano à simili infede-
li i Regni, dopo la loro conversione,
si risponde, che è ben fatto, per non da-
re alcuno scandalo, o sospetto à
quelli tenere creature, che non so-
no capaci di maggiore intelligenza,
o ragione, et conviene usare con
loro quella prudenza, et discrezio-
ne, che usavano gli Apostoli, et Im-
perii nella primitiva Chiesa. Et
quando contra Secolaro nell'huomo.

Non eripit mortalia.

Qui Regna dat clementia.

Sint.

S'intende del Dominio utile, il qua-
 le non si toglie à nessuno. Neanco
 si toglie, che per accidenti, forse
 più utile, il quale non si toglie
 à nessuno. assolutamente, che
 l'Imperatore governasse il Tem-
 porale, et il Pontefice lo spirituale,
 ma si bene assolutamente sarebbe
 anzi più utile, che il Pontefice go-
 vernasse l'uno, et l'altro, siccome
 naturalmente si suona, et è più
 conforme all'ordine stato, et quan-
 do sono stati separati de fatti, se
 non venisse tante apprensioni
 alla Chiesa, et quando la Chiesa de

fatto non l'abbia fatto è stato
per la gran crudeltà de' tiranni.
È falso fondamento, che nella leg-
ge Christiana, come sono horo
li Regni di Francia, et di Spagna
la possessione di lungo tempo, fa-
cia legitimo il Regno, ancor più
et acquistato per laortinio. Per-
che come si dice in Cap. fin. de pres-
cript. la Legge Pontificia abroga
l'Imperatoria, che si troua in
de prescript. 30. nel 40. annorum
etiam cum mala fide, perche non
si poteva osservare senza pec-
cato mortale. Sicche è ruinato

il

il deo fondamento, massimamen-
 te, che gli avversarij si contra-
 riano à se stessi nel t. 9. do. 18.
 et allegare incidentiers non est ut-
 mere, tanto più quando si tiene de
 facto. Et l'autorità di Chasco, sed-
 dit, que sunt, è contra di lui. Et
 la glos. dice, in l. nec creditores, c.
 de sig. actio. scientia rei aliena,
 etiam sine mala fide impedit per-
 missionem, potestor male fidei ul-
 lo tempore non prohibet. de sep. in.
 in 6. glos. suppleatis, nec longissimo,
 quia potestor talis est continue in
 peccato mortali, et distinetur tem-

202
poris, non deminuit peccata sed in-
get c. fin. de prescript. in dicitur. corren-
glos requiritur, non solum bona fides,
sed titulus, qui det causam prescri-
bendi, nisi in favorem fidei Catholice, tunc
non requiritur titulus, ut de Cetero
p. vicino, et item res fructibus reddita
res, in prescriptibiles, et inusurabi-
les e. peccatum. Peccatum violentie,
et facti, non per quascumque manus an-
talanerit prescribit. Et commendat. Abb.
il caso in termino, di quei, che occu-
pano, et usupando le Città, et i Re-
gni, dice, che non corre per loro pre-
scriptione. In abas inuasi, et occu-
pati

Juri, non curat, in ea Civitate Ita-
 lia, q̄ per invocationem exorcens
 morum, et mixtam imperium, non
 potest allegare prescriptionem iudi-
 cium licet aliud scribat Barth. et mi-
 nus bene, de p̄uaga vulgar. c. sigifi-
 cantibus.

Quanto al Regno di Spagna, del qua-
 le gli avvocati han fatta mentio-
 ne, sappiamo, che è Patrimonio di
 San Pietro, et il Re si ha da legge-
 re cum assensu Pontificum, ne-
 vironque Palatii, siccome si è determi-
 nato nel Concilio v. Laterano 10. et
 così q̄. A. Lateran. 74. 12. Lateran. c. 1.

et che si dovesse eleggere da Rebbelli
 della Gente Gotica, et non di gente
 straniera s. Isidoro 3. b. Isidoro. 17. et
 l'ancorica, che ha da hauere 8. Isidoro.
 10. La Spagna descendendo l'Heretia
 Arriana, vicuano la Sede Catholica
 sotto il Re Reuardo, sicome Testi-
 monia il Concilio 7. Istano.
 E falso giuricamente quel fon-
 damento, che pongono gli auersarij
 quando dicono, che il Papa, come
 Papa, ha, nà indirettamente il ius
 Diuinum in Temporalibus. Io dico,
 che non si legge, che il ius Diuinum
 sia indiretto, essendo le cose di Dio,
 che

che egli coniede immediatamente di
 rette, non indirette; la forma, come
 ho detto nelle cose naturali è di-
 retta, come l'anima irrationale al
 corpo, et questa è comparazione
 usò Sir Thom. in similitudine
 che il Papa era Pastore in tempora-
 libus, per essere Monarca, et de-
 stava l'essere, la vita, et l'ope-
 ratione à Principi Temporali.
 Sicut ergo corpus per animam ha-
 bet esse, virtutem, et operationem,
 ut ex verbis Philo. et Augustini,
 de immortalitate anime ita, et Im-
 perabilis in iudicio Principum,

per spirituales Sciri, et universos
 san eius vivis quidem res a quo
 mentum avari vocat, Perex, que
 invenimus in actis, et peris sum
 motum Pontificum, et Imperato-
 rem qui in corporalibus individuo-
 ne consistunt. Quis quidem de Cos-
 tantino apparuit, qui libere in
 Imperio esset. Item de Caelo Magno,
 quem Papa Adrianus Primus Impe-
 ratorem constituit. Item de Occi-
 de i. qui per Leonem creatus, et con-
 stitutus est Imperator. ut Historie
 referunt.

È falso paumente, che debba consistere

per

per le scritture, ò certamente è
 dalla tradizione de gli Aposto-
 li, perche oltre, che si narra Chri-
 sto esser Re Temporale dalla scrit-
 tura, siccome egli confesso à Sil-
 to tu deus, et dal Tirto della Ca-
 ce, dall'auclamacione de' Popoli,
 da Profeti, cuius Imperium super
 lumerum eius, che San Thom. inten-
 de del Temporale, et regni eius non
 erit finis, et quem constituit deus
 heredem uniuersorum, et da mille
 altri luoghi, dico, che non importa,
 che espressamente alcuna cosa si
 parli per la uiciuua, siccome è

332
comune opinione de Theologi, e
particolarmente affirma Giovan
Lelio de scripturis contra Iu-
rani, et della tradizione de gli
Apostoli, già habbiano parlato, se-
condo quello, che ha scritto Epipa-
nio, et Iohanni.

E falso finalmente, che Christo hab-
bia lasciato l'Imperio à Tiberio, et
à Pietro, solamente disse il Pontè-
fice, et queste sono le parole de
gli avversarij. Quod autem Christus
notuerit patet ex eo, quod reliquit
Imperium, Tiberio, et Petro solum
contulit Pontificatum, perioche

in

in nua luogo si legge del certamen-
 to, che Christo lasciò l'Imperio
 à Liberio. Iornise Christo regnò
 à Principi fino à tanto, che per-
 corse di sopra à Constantino per le
 ragioni da S. Thom. allegate, si che
 non fece Christo questa divisione,
 cioè, che desse à Liberio il Tempo-
 rale, à Pietro lo spirituale. Onde
 in questo senso è fallissima quel-
 la affirmativa. Reliquit nel Tes-
 tamento di Christo. Et Nicoto Pon-
 tefice, dice bene, che il Papa non
 usurpò il nome dell'Imperatore,
 perché non si usurpa quello, che

è suo, nè egli usurpò il nome, nè
l'effetto di quella nazione, che era
l'Imperator Romano, cioè, che si
significava general d'esercito, o un
amministratore, non così come
nina al Papa, il quale non ha
da usare (che con si prende anco-
ra quella voce usurpare) il nome
d'Imperatore, ma di Pontefice
Romano, et Vicario di Christo, che
completa il tutto.

È falso parimente il fondamento, che
perchè il Papa in atto non possie-
de tutto il Mondo, dunque non
sia Patrono de iuse, tanto più
che

che questa facoltà, et potenza è in-
 suribile ad auro. Le leggi di Christo,
 et canoniche, non sono vicinate per
 tutto; dunque non son tirane! si che
 questo fondamento non può ser-
 vare, perche non è difeso della legge,
 nè dell'ottimo modo di governo, nè
 della militia, et della violenza de'
 Tiranni, che non vogliono conosci-
 vere la verità. Et quanto al faro di-
 co, che il Papa usa la facoltà tem-
 porale in maggior parte del Mondo,
 et qualche è più nel capo della Mo-
 narchia Romana, che è stata, et
 è la maggiore di tutte l'altre, et

B

in qualche maniera della perfec-
tione, quanto al modo del governo,
et d'ogni altra parte. Chaisco gliela
dava, si che è ridicoloso il lor ridi-
culo. Rediculus accen est debis-
se Deum Papę sicut in Regno totius
mundi, et non debere illi unquam
faultraen utendi cuiusmodi iure.
Nisi scirent l'altro fondamento, quan-
do dicono, che quello, che è il Papa
nella Chiesa Universale, è il Vescovo
nella particolare. Quasi come viene
i Vescovi pari al Pontefice Romano
nella giurisdizione, et questi sono
le parole de gli avversarij. Si quidem

ad

De quod est Papa in Ecclesia univ-
 ersa, est quilibet Episcopus in parci-
 colari. Certe est, que la jurisdictione
 del Venono, in quella particular
 Chiesa è derivata dal Papa, et è
 coartata non solo quanto à dispen-
 sare l'Indulgentie, ma quanto all'
 altre cose del foro esteriore, et in
 somma ogni autorità de iure Di-
 vino del Venono è sotto il Papa, il
 quale può derogare la necessa, o
 non la sua sede si habbia ad eserci-
 tare la jurisdictione, si che da lui
 non solo deriva, ma pendet, et ha ori-
 gine di tal nodo. Et così dice Grat.

177
Fugus de Christo. unum. A Papa no
pende da alcuno, ne gli può essere
coarcata, ne determinata la
giurisdizione, ne la Chiesa è soggetta
di lui. Sono le parole del detto auto
re, le quali dichiara benissimo la
Monarchia del Papa: Sic. n. Chris
tus non est. administrari voluit,
ut ex iis Reipublice formis, quas
divi sapientes iustas esse credi
deunt, et naturales, non proflarent
illam, aut eam, que dicitur coopti
matam, ut falso ad hereticis credi
cur, qui ceteros Episcopos pates
faciant Pont. Romano, sed ex ca
tan

tua, quæ regia dicitur proximam
 omnium, et precantissimam imita-
 retur, in qua imperij summa, ad
 unam aliquam virtutem pervenire
 visum deferretur, qui partem iustitiae
 legibus, et optima ratione iusti-
 tiae, partem sua prudentia, sa-
 pientibus etiam, ac universam be-
 nigne Ecclesiasticam hinc vultu
 moderetur, ita ut hęc inferior mi-
 litans ad exemplar illius transtan-
 tis, invitata appareat, dicens. I.
 Apoc. Vidi Civitatem Sanctam
 Hierusalem, novam, descendens de
 Celo à Deo paratam, etc.

118
Oltre di ciò gli avversarij non ostante
non non sapete, che quando il Papa
da cura di una Chiesa al Venovo,
non gli la dà quanto al spirituale
solamente, ma quanto al Tempo-
rale ancora, et così è in pratica
la Sede, che ne fa il proponente ip-
sum, illi in Episcopatum, et Pastorem
profecit curam, et administrationem
ipsius Ecclesie sibi in spirituali-
bus, et temporalibus plenariè con-
mittendo.

Non si sostiene adesi quel fondamento,
quando dicono, che il Papa, come non
può ordinariamente deponere i
Pene.

Principi, etiam deo per quosdam casus
 in quella maniera, che deponi i Prin-
 cipi, nè anche si sostiene, che si può
 dare ad altri Regni Temporalì no
 possa prendersi anche per se per le
 ragioni già dette.

Nè si sostiene quell'altro, che non pos-
 sa ordinariamente far Leggi Civilì, o
 confirmare, o levar Leggi de Principi
 per quella Regola, che non sia
 Principe politico, onde quando dice
 la gl'or. che non può coglier le leggi qu'è-
 to al giudicio secolare, se non quando
 avviene il pericolo dell'anima, sog-
 giungendo, cum potestates sint divini-

te ideo dicit Bon. quod praescriptions
longissimi temporis, quae procedunt
ex sola negligentia non presentis, et
non ex facto possidentis praescriban-
tur cum mala fide. Dico, che questa
legge è colta via, et quell'Imp. correc-
to, et chiaramenti dal Papa nel c. Vi-
gilanti, et fin. de praescript. così nelle
cose cognitae, come nelle occultae. Ma
quanto che il Papa non possa toglier
le leggi secolari, affirmo, che non solo
lo può fare per quella ragione, quan-
do concerne il pericolo dell'anima, ma
quando è per bon publico, all'hora ve-
de la sua potestà sopra tutti, et così to-
gliev.

glorià le leggi, et costituzioni de
 Concilij circa le positive: Il Parov. dice
 solus Papa limitat, et auferit q̄s abbas,
 que sunt iuris positivi, que omnia
 dependent à Papa. Altramente sa-
 rebbe preuenire la somma potestà,
 onde dice il medesimo. Cardinales,
 Imperator, Reges, omnes dependent
 à Papa, qui solus potest predicatos de-
 ponere, de cler. non reuoc. c. ex genci.
 Inò dunque face ordinariamente le
 Leggi Ciuili, confermate, à tenore.
 Il dubbio è se lo possa face senza cau-
 sa, in ciò così si risponde. Ica sunt
 le iure naturali non possunt colli

per Principem nisi ex legitima causa,
que in dubio presumitur. Ab. de Except.
c. cum inces, et non solo più far le leg-
gi Civili, et humane, mà indour nas-
so articolo di fede, dichiarando il suo
divincom de heret. c. cum Christus. Si può
citarl' Inq^{re} avanti il Papa da Vassal-
li, et così ogni altro suddito può co-
venire il suo superiore avanti il
medesimo Papa, anorchè non rico-
nosca superiore di proba e. exepcio-
la, et la ragione, che adduce, è, perche
hà la potestà somma Temporale, le
Legge dunque Civili, et humane, le
quali si variano secondo la varie-
tà

tà de' tempi, il Papa può fare per l'au-
 torità sua, et con Innocentio III. di-
 ce nel Concilio Lateranense delle Leggi
 simili Pontificie, non debet reprehensi-
 bile iudicari secundum varietatem
 temporum iura quoq; variantur
 humana, et San Thom. quel. 4. q. 8. ar.
 13. dice, che i Prelati della Chiesa,
 possono far Leggi giudiziali, le qua-
 li pertengono alla ragione humana,
 et alla giustizia fra gli huomini, ha-
 nendo Christo data questa libertà
 loro di far dette Leggi. Ma la legge
 vecchia concerneua ne i casi prece-
 ti dette Leggi. Ma la nuova è conten-

ta delle morali, della legge naturale,
de' Sacramenti di Dio, et de' sacramen-
ti di grazia, nelle quali il Papa non
può dispensare, ma sì nelle leggi hu-
mane, et civili, perché è in libertà
sua di farle, et abrogarle, secondo la
varietà de' tempi. Nè è vero, che quò-
sto al Governo della sua Chiesa, Chris-
to non habbia dato à San Pietro tut-
ta la potestà, che egli haueua, come
huomo mortale, et quindi è che egli
ha la plenitudo della potestà, la qua-
le non nega alcuno, et s'intende della
giurisdictione ancora esercitare, co-
me intese San Thom. sopra alle-
gat.

gato. Appare siniglian tenente
 un altro errore de gli avversarij,
 cioè Christo non haver havuta que-
 sta potestà temporale ne gli Apostoli,
 nè haver esercitata, dico essere
 falsissimo, perioche quando diede
 il Governo à San Pietro, gli diede
 Christo l'interiore, et esteriore giu-
 risdizione, et di amministrare
 giustizia, et di gastigare, Math. 18.
 sic tibi tanquam Ecclesiæ, et publi-
 canus. Quodcumque ligaueris. Iusto
 Apostolo nella prima à Corinchi, in-
 terrogandogli dice, se nozioni, che
 egli venga con la verga, et con la piau-

uolenza, nella seconda: hec abrens
uolito, ut non presens ducius agam
secundum proceratem, quam Domi-
nus debet Miki. Per la uerba intende
il garrigo, et per la potestà quella, che
hauuano i Principi secolari, et che
sia uero usa il uocabolo εἰς ἔθνη
quale à Romani nel c. 13. hauua di-
segnato, cioè che uenno obediendi à Regⁿⁱ
Temporalis πᾶσιν ἔθνεσιν ὑποτασσόμενοι
βασιλεῦσιν ἐτωτ ἡσθεσθῶ. Et à Corinchi circa
il fine della seconda κατὰ τὴν ἐξουσίαν
ἣν ἔδωκε μοι ὁ κυριος. Dice à Timotheo,
che con questa potestà arguat, et
increpet, et à Tito d'uramentis i uoi

Cet

Creteni, et nella p.^a a San Thom. che
 reprendere, et castigare in
 presenza di tutti quei, che pec-
 canano, et finalmente moverti
 questa processa temporale, quan-
 do dice ad uocatus Presbiter, cum
 rationem nobis recipere, nisi sub
 duobus, aut tribus testibus. Le pa-
 role, che auuia di testimonij, chi
 dubita appartenere al giudicio,
 è il giudicio dehorri dall'amminis-
 tratione della ragione, et della giustizia!
 Onde dice sic pro Marco (Cicero) aliud est male-
 dicere, aliud est accusare, accusatio uicium
 desiderat rem, ut deficiat hominem ut rotet

arguendo potest, Iene confinet. Ieni affirma
Iani. Varr. in Ecc. Iena' eme iuuu administrandi
ratione que, et cognoscione, et creatioe cotinua,
ut inde propinque sit, multa, vincula, quoda, fupra,
exili, delegacionis, deponacionis, et publice opere, pua,
et c. Et sup. eis xpo ne dicat qualche segno exercitio
in vita d. pueri, il che si moscio nell'excipio dell'adul-
tera, qn' inter. hanc, et l'assolucioe dalla pena cor-
porale; quia actor no' p' bante reus absoluitur.
Iasp' ancora esset exore, met're diano altri co' sse, qn'
affirmans, che il Papa, come Vic. di xpi, r'ò sia inuere
De, et Pontific, perioche p'ouid' d'ori, che sia Monum,
sione e p'ouato, et c'nta per la determinacione della
Chiesa, altro no' uol' dire, che enorsol' Padone dello
spirituale, et dello Temporale. Et di piu signatur
per

per la sua virtute e potenza. Atteroché xpo è
 secondo l'ordine di Melchisedech, il quale fu Re,
 et Pontefice insieme, sicome si dice nel Genesi et
 à gli Hebrei. Et S. Barnabas dice, che il p. genito, era
 sempre Re, et Pontefice. Et S. Paolo introduce il p. mi-
 se in orden Tomasi. Mosè fu solo Re Temporale, et so-
 no Pontefice, come testimonia la scrittura sana exod.
 1. sedit Mosè ut iudicaret Populi, et c. 14. adoleuit
 Dno incensu, et leuit. 8. Consecrauit Mosè Aaron in
 Sacerdoti. Philone lo chiama Re, et Pontefice, Gregorio
 Nazianzeno Principe de Prei, et Sacerdote de Sacer-
 doti. S. Agostino del Regno di Mosè. 9. 68. in exod.
 et 9. 23. in leuit parua uno, et l'altro. È mani-
 festo tuttauia, che Noè, Abraham, Isaac, Iacob,
 gouernarono tanto le cose spirituali, quan-

to le Temporalì. Oltre di ciò ne li fu
 sommo Pontefice, et Giudice Temporale.
 I Macabei, Juda, Jonathas, Simon, Gio-
 uanni, et gli altri fino ad Herode
 furono Pontefici, et Governatori
 Temporalì, sicome è notissimo dal
 lib. de Macabei, et da Giuseppe nel
 libro dell' antichità &

